

Annessi :

1510

ECONOMIA PUBBLICA

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
accompagnante il disegno di legge sul turismo

(del 3 aprile 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'affermarsi di una « coscienza turistica » nel nostro Paese, o per lo meno in alcuni ceti della sua popolazione, in taluni ambienti di operatori economici, in certe regioni, è all'origine del progetto di legge sul turismo che abbiamo l'onore di presentare. L'interesse per il fenomeno turistico è crescente: anche l'uomo della strada ne coglie l'importanza, ne intuisce perlomeno il significato economico e sociale, comprende che il turismo incide profondamente nel modo di vivere di ognuno e rappresenta un elemento importante dell'economia cantonale.

Così da varie parti e nelle sedi più disparate — Gran Consiglio, stampa, enti economici — si chiede da qualche anno che lo Stato abbia a dotarsi di una base legislativa che gli permetta di praticare una coerente politica del turismo.

Gli studi effettuati in vista dell'allestimento del progetto che presentiamo hanno avuto inizio già da tempo: nel 1963 l'Ufficio delle ricerche economiche pubblicava un voluminoso rapporto, « Il problema del turismo » (1), che forniva nelle sue conclusioni alcuni lineamenti per una legge sul turismo. Questi hanno costituito la base dell'attività di una Commissione consultiva che ha affiancato il Dipartimento dell'economia pubblica nei lavori preparatori. Causa la complessità della materia e la delicatezza di alcuni problemi, le deliberazioni della Commissione si protrassero per diversi anni; la procedura d'elaborazione fu inoltre resa particolarmente ardua dal fatto che legiferare in materia turistica significa, oggi ancora, far opera da pionieri. Nonostante le difficoltà incontrate, i lavori sono potuti procedere positivamente (altri studi sono venuti ad aggiungersi a quelli iniziali), fra i quali citiamo la relazione dell'Ufficio delle ricerche economiche sul turismo nelle valli (2); sicché oggi ci onoriamo di sottoporre all'attenzione del Gran Consiglio il progetto di legge sul turismo che ci pregiamo di presentarvi con il presente messaggio.

Questo comprende, nella prima parte, la trattazione del problema del turismo sotto i diversi aspetti che hanno dettato l'orientamento del progetto di legge; la seconda parte fornisce un più puntuale commento dei capitoli e delle singole norme.

Parte prima :

IL PROBLEMA DEL TURISMO

Questa prima parte si presterebbe a un'ampia trattazione che potrebbe indurci a presentare un documento la cui portata oltrepasserebbe i limiti normalmente imposti a un messaggio con cui si accompagna un progetto di legge. Del resto l'importanza dell'oggetto, l'impegno che il futuro atto legislativo tende ad attribuire allo Stato, le implicazioni che la sua messa in atto può comportare, potrebbero giustificare la presentazione di un testo di ben più vasta portata.

(1) Ufficio delle ricerche economiche, Il problema del turismo, Bellinzona, 1963.

(2) Ufficio delle ricerche economiche, Il turismo nelle valli ticinesi, Bellinzona, 1966.

Senonchè un simile sforzo potrebbe apparire oggi poco opportuno, dal momento che i principali studi portati a termine nel corso dei lavori preparatori, in particolare le già citate relazioni dell'Ufficio delle ricerche economiche, sono già stati pubblicati e sono tutt'ora disponibili per consultazione. I termini del problema del turismo sono in tali studi ampiamente espressi; in particolare, il significato che il turismo ha nel contesto economico cantonale vi è chiaramente rappresentato: sottolineiamo pertanto che quelle pubblicazioni — e altre che ci permetteremo di citare in seguito — costituiscono una fonte notevole di documentazione e di informazione.

Ciò non significa tuttavia che in questa sede i principali aspetti della questione che ci occupa non debbano essere ricordati. E' quanto ci proponiamo di fare, in forma riassuntiva, nei capitoli che seguono.

1. Importanza economica del turismo

Spesso e da molti si sente affermare che il turismo rappresenta, per un determinato spazio economico, un'industria d'esportazione. La considerazione si basa sulle conseguenze che la pratica di attività e di servizi a favore dell'ospite comporta: analogamente all'esportazione di merci essa provoca una importazione di capitali.

Non è difficile comprendere il senso concreto di simile considerazione quando si verifichi ad esempio quale sia l'influsso del fattore turismo sull'andamento della bilancia dei redditi della Svizzera e quindi sulla sua situazione economico-finanziaria:

BILANCIA SVIZZERA DEI REDDITI ENTRATE E USCITE NEL 1966 (in milioni di franchi) (3)

Posizione	Entrate	Uscite	Saldo
Commercio estero			
— Commercio speciale	14.204	17.005	— 2.801
— Altro traffico di merci	428	351	77
Energia elettrica	201	73	128
Turismo	2.900	1.245	1.655
Assicurazioni private	210	5	205
Operazioni di commercio di transito	135	—	135
Trasporto di merci	295	—	295
Poste e telecomunicazioni	102	146	— 44
Reddito dei frontalieri stranieri	100	500	— 400
Reddito degli stranieri stagionali e non stagionali, sotto controllo, non speso in Svizzera	—	1.270	— 1.270
Privati	260	45	215
Stato e assicurazioni sociali	70	160	— 90
Reddito dei capitali	1.635	265	1.370
Servizi diversi	1.545	490	1.055
Bilancia dei redditi:	22.085	21.555	530

(3) Fonte: *Annuaire statistique de la Suisse* 1967, pag. 181.

Nel 1966, dunque, il turismo ha permesso di rendere attiva la bilancia dei redditi della Confederazione, che altrimenti si sarebbe chiusa con un deficit di oltre un miliardo di franchi.

Tale apporto del turismo alla bilancia dei redditi è un fatto tutt'altro che casuale per il nostro Paese: basti la seguente tabella a dimostrare che senza il benefico influsso del turismo la posizione della Svizzera di fronte agli altri paesi sarebbe soggetta a squilibri assai profondi e, alla lunga, pericolosi.

SALDO DELLA BILANCIA DEI REDDITI, DAL 1957
(in milioni di franchi) (4)

Anno	Commercio estero		Energia elettrica	Turismo	Assicurazioni	Trasporti merci	Poste e telec.	Redditi di capitali	Servizi diversi	Totale
	Commercio speciale	Altro traffico di merci								
1957	— 1.733	— 20	— 34	735	85	135	— 20	580	77	— 195
1958	— 686	— 29	13	770	94	126	— 17	555	134	960
1959	— 994	— 25	—	845	100	147	— 20	605	100	758
1960	— 1.517	— 27	46	940	125	175	— 23	680	10	409
1961	— 2.822	— 35	56	1.080	147	195	— 20	710	— 225	— 914
1962	— 3.406	— 4	28	1.210	153	210	— 27	785	— 412	— 1.463
1963	— 3.548	49	10	1.290	143	227	— 32	850	— 545	— 1.556
1964	— 4.079	69	11	1.500	135	235	— 36	915	— 525	— 1.775
1965	— 3.068	57	78	1.580	150	275	— 55	1.120	— 437	— 300
1966	— 2.801	77	128	1.655	205	295	— 44	1.370	— 355	530

Questi dati, oltre a presentare in modo estremamente chiaro l'incidenza che il fenomeno turistico ha nei confronti del nostro Paese, ci aiuta a inquadrare in un contesto più concreto alcune considerazioni che potrebbero altrimenti apparire puramente teoriche, o per lo meno di scarsa rilevanza.

Tali considerazioni sono le seguenti:

Il turismo valorizza determinati fattori naturali (il paesaggio, il clima) che diversamente non costituirebbero un concreto valore economico. Esso è quindi un'attività provvidenziale per quei paesi, poveri di materie prime, che non dispongono che di tali elementi naturali. In questo senso il turismo diventa un importante fattore di redistribuzione dei redditi, sia all'interno di uno spazio economico che fra paesi diversi.

Il « ciclo produttivo » del turismo, inoltre, ha un avvio immediato e i suoi effetti sono rapidi; infatti i servizi turistici sono generalmente pagati all'istante: ne consegue una diretta iniezione di liquidità nell'apparato economico.

Queste caratteristiche fanno pertanto del turismo un elemento fondamentale di ogni politica di sviluppo economico regionale.

(4) Fonte: *Annuaire statistique de la Suisse* 1967, pag. 181.

L'attività turistica è infatti spesso trasferibile in regioni economicamente depresse, in cui le altre attività economiche non trovano premesse d'attuazione (5).

2. Il turismo nel Ticino

2.1 TURISMO TICINESE E TURISMO SVIZZERO

L'affermazione testè enunciata si giustifica mediante una breve analisi del fenomeno turistico nel Ticino.

La natura ha localizzato il nostro Cantone in una posizione estremamente favorevole allo sviluppo dell'industria del forestiero (6): le correnti turistiche si incanalano nel corridolo naturale che congiunge il fecondo mercato costituito dall'Europa centrale e settentrionale con le ambite zone del sud; la bellezza del paesaggio, il « miracolo » climatico, l'esistenza dei laghi favoriscono d'altra parte il soggiorno nel nostro Paese.

E queste premesse favorevoli non hanno mancato di produrre i loro effetti: basti considerare la parte assunta dal nostro Cantone nel contesto del turismo svizzero. La statistica del movimento alberghiero dà, per il 1966, i seguenti dati:

MOVIMENTO ALBERGHIERO, PER REGIONI, 1966 (7)

<i>Regione</i>	<i>Ospiti</i>	<i>%</i>	<i>Pernottamenti</i>	<i>%</i>
Altipiano	2.227.990	24,9	5.043.728	16,8
Grigioni	915.797	10,2	4.712.805	15,7
Lago Lemano	1.392.200	15,5	4.123.082	13,7
Svizzera centrale	1.169.832	13,0	3.443.779	11,5
Oberland bernese	614.979	6,8	2.941.881	9,8
Vallese	672.124	7,5	2.713.274	9,2
Svizzera orientale	476.961	5,3	1.793.055	6,0
Giura	538.533	6,0	1.183.826	3,9
Alpi vodesi	127.734	1,4	803.634	2,7
Ticino	844.999	9,4	3.211.229	10,7
Svizzera	8.981.149	100	30.000.293	100

(5) Su questi aspetti del problema del turismo esiste una diffusissima bibliografia. Si vedano ad esempio le seguenti opere: Carone: « Il turismo nell'economia internazionale », Milano, 1959; Glücksmann: « Allgemeine Fremdenverkehrskunde », Berna, 1935; Hunziker - Krapf: « Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrslehre », Zurigo, 1942; Krapf: « Le tourisme, source de richesse », 1947; The Times: « The growing role of tourists in world economy », Londra, Nl. del 12, 13 e 14 aprile 1960; Troisi: « Teoria economica del turismo e della rendita turistica », Bari, 1955; i diversi rapporti della Commissione federale per le ricerche economiche, in « La vie économique », sulla bilancia dei redditi e i rapporti annuali dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo, nonché della Commission vaudoise extra-parlementaire pour l'étude du tourisme: « Le tourisme vaudois et son apport économique » Losanna, 1966.

(6) Billet J., La montagne, chance du tourisme tessinois de demain », in Revue de géographie alpine, tome IV, fascicule 3, Grenoble 1966, pag. 375 e seg.

(7) Fonte: Annuaire statistique de la Suisse 1967, pag. 196.

2.2 EVOLUZIONE DEL TURISMO NEL TICINO

Il fenomeno turistico si è manifestato nel nostro Cantone già nel corso dei secoli. Non riteniamo tuttavia opportuno, in questa sede, riprendere il discorso sulla storia del nostro turismo. Ci limiteremo a presentare nelle grandi linee lo sviluppo che esso ha subito nel corso degli ultimi decenni.

Nel 1938 il nostro complesso alberghiero disponeva di 717 esercizi pubblici con alloggio con un totale di 14.020 letti. Nel medesimo anno gli ospiti furono 112.011, con un totale di 1.464.741 pernottamenti d'albergo.

Nel 1946, passato il secondo conflitto mondiale, gli esercizi pubblici erano ridotti a 645; i letti erano 12.285. Tuttavia gli ospiti furono 374.428 e i pernottamenti 1.769.517. Segui un periodo di relativa stagnazione: nel 1950, ad esempio, si registrarono 366.268 ospiti e 1.460.836 pernottamenti.

A partire dal 1951 cominciò a delinearsi una notevole evoluzione, come si può dedurre dalla seguente tabella, i cui dati si riferiscono, come i precedenti, al solo movimento alberghiero (8):

Anno	Ospiti	Pernottamenti
1951	416.619	1.753.729
1952	443.991	1.804.304
1953	507.371	2.060.806
1954	508.166	2.089.958
1955	549.557	2.313.904
1956	584.198	2.491.251
1957	647.605	2.706.888
1958	625.877	2.626.212
1959	692.497	2.890.498
1960	697.654	2.932.848
1961	770.501	3.257.943
1962	783.022	3.276.455
1963	776.647	3.136.698
1964	751.157	3.048.824
1965	801.107	3.215.626
1966	849.698	3.294.715

A partire dal 1953 l'Associazione ticinese per il turismo ha pubblicato i dati relativi alle tasse di soggiorno percepite nei diversi tipi di infrastruttura ricettiva: alberghi, appartamenti e camere privati, campeggi, alberghi per la gioventù.

Non si tratta di una statistica ufficiale e dalla stessa sfuggono gli ospiti non soggetti al pagamento della tassa di soggiorno e cioè i minori di 14 anni ed i turisti domiciliati nel Ticino. Se facciamo un confronto con i dati relativi agli alberghi e stabiliamo la differenza fra gli accertamenti della statistica federale e le risultanze della tassa di soggiorno troviamo che la differenza in meno per quest'ultima è di circa il 14 % (1961: 15,0 %, 1962: 14,8 %, 1963: 15,7 %, 1964: 13,7 %, 1965: 12,7 %). Adottando questo parametro potremmo aumentare del 14 % il numero dei pernottamenti in infrastrutture extra alberghiere e trovare ad esempio che il numero dei pernottamenti in questi impianti ricettivi per il 1965 è stato di 2.750.000 circa. Ecco comunque la statistica relativa ai pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno in camere e appartamenti, campeggi e rifugi per giovani (9):

(8) Fonte: Annuario statistico del Cantone Ticino 1966/67, pag. 250.

(9) Fonte: Relazione annuale dell'Associazione ticinese per il turismo, dal 1956 al 1966.

	<i>Appartamenti e camere</i>	<i>Camping</i>	<i>Rif. giov.</i>	<i>Totale</i>
1953	147.996	127.228	72.277	347.501
1954	223.129	150.569	45.976	523.674
1955	297.533	201.382	53.213	552.128
1956	425.983	242.763	66.587	735.333
1957	560.841	312.352	142.954	1.016.117
1958	668.264	426.900	123.909	1.219.073
1959	833.111	551.973	138.670	1.523.754
1960	899.723	608.692	125.766	1.634.181
1961	1.064.000	726.002	140.105	1.930.107
1962	1.171.168	885.139	148.029	2.205.136
1963	1.247.272	855.167	113.413	2.215.852
1964	1.257.672	827.184	88.266	2.173.122
1965	1.335.967	960.485	113.852	2.410.304
1966	1.511.161	987.886	98.324	2.597.371

2.3 ALCUNE CARATTERISTICHE DEL TURISMO TICINESE

2.3.1 *Una certa stagnazione*

L'esame delle statistiche ci permette di rilevare che il movimento turistico ha avuto una rapida espansione nel periodo intercorrente fra il 1950 e il 1961: e questo si verifica per tutte le forme ricettive. Fra il 1953 e il 1961 si è verificato un aumento del 50 % dei pernottamenti in albergo e del 455 % nelle altre infrastrutture ricettive.

A partire dal 1961 non abbiamo praticamente più avuto aumenti dei pernottamenti in albergo (aumento di 18.260 fra il 1962 e il 1966, su 3.200.000 pernottamenti) mentre il ritmo d'aumento negli impianti extra alberghieri si è notevolmente affievolito.

Anche il prof. Kneschaurek denuncia questa situazione e afferma che, « evidentemente anche i centri esistenti riscontrano difficoltà sempre maggiori a mantenere la posizione acquisita nel dopoguerra nel quadro del turismo nazionale e internazionale. Infatti, l'espansione delle correnti turistiche non si è per nulla rallentata negli ultimi anni ed ha, per esempio, registrato su scala europea, dal 1962 al 1963, un tasso d'aumento di oltre il 10 % ! ». (10) Non è agevole chiarire con precisione quali siano le cause di simile evoluzione. Ci limitiamo all'esposizione di un fatto generale che indubbiamente si pone in cima all'elenco delle possibili cause: in questi ultimi anni si è verificato un enorme sviluppo del traffico turistico in tutta l'Europa e in vaste regioni di altri continenti. In un primo tempo i maggiori beneficiari dell'espansione furono quei paesi che, come il nostro, erano dotati di infrastrutture turistiche efficienti. In seguito, tuttavia, altri paesi compirono vasti sforzi per inserirsi nel traffico. Attualmente essi presentano infrastrutture moderne a prezzi concorrenziali. Si tratta infatti di regioni, quali la Spagna, la Grecia, il Medio Oriente, l'Africa settentrionale e, in una certa misura, l'Italia, il cui grado di sviluppo è inferiore al nostro. Nel settore dei servizi si trovano in una situazione di privilegio, disponendo esse di riserve di manodopera a buon mercato. Infine, tali regioni presentano il grande pregio della novità.

(10) Kneschaurek: *Stato e sviluppo dell'economia ticinese: analisi e prospettive*, Bellinzona, 1964, pag. 70.

Orbene, tutti questi paesi sono caratterizzati dal fatto di proporre al mercato turistico la stagione estiva, soprattutto quella balneare: questa coincide con la nostra stagione turistica, quella della zona dei laghi, che risulta così fortemente concorrenziata. Ciò è tanto più grave in quanto è in questo periodo dell'anno che si verifica il 90 % dei pernottamenti nel Ticino.

Ci sembra questa una considerazione fondamentale che deve essere tenuta in considerazione al momento in cui si cerchino le direttive per una politica turistica nel Cantone.

2.3.2 Turismo di soggiorno e turismo di scorrimento

La seguente tabella ci presenta i dati concernenti la durata media del soggiorno e la percentuale di occupazione per letto d'albergo nelle diverse regioni turistiche della Svizzera.

Movimento alberghiero, per regioni, 1966 (11)

1966	Zona	No. di pernottamenti per ospite	Percentuale di occupazione per letto di albergo
	Altipiano	2.3	45
	Grigioni	5.1	34
	Lago Lemano	3.0	46
	Svizzera centrale	2.9	30
	Ticino	3.8	34
	Oberland bernese	4.9	31
	Vallese	4.1	29
	Svizzera orientale	3.8	28
	Giura	2.2	30
	Alpi Vodesi	6.3	30
	Svizzera	3.3	34

Da questi dati si deduce che nelle regioni in cui il turismo, pur essendo un fenomeno importante, non costituisce la fonte principale di reddito, la durata media del soggiorno è più breve (Altipiano 2.3 pernottamenti per ospite; Giura 2.2; Svizzera centrale 3.0; Lago Lemano 2.8). Queste zone accusano tuttavia, in genere, un'alta percentuale di occupazione dei letti: è evidente che il traffico dei forestieri è meno influenzato, in quelle zone, dall'elemento stagione.

Il Ticino si trova al quinto posto, con la Svizzera orientale, nella statistica del soggiorno medio. L'indice di 3.8 va tuttavia inteso nella sua giusta misura: esso risulta estremamente influenzato dal fatto che nel Ticino si verifica ampiamente il fenomeno del turismo di scorrimento. L'indice concernente i veri e propri ospiti del nostro Cantone — esclusi quindi coloro che da noi trascorrono unicamente una notte, per riprendere poi il viaggio verso sud — risulterebbe assai più elevato. Interessante a questo riguardo risulta l'esame delle medie verificatesi nel 1965 nei nostri tre centri turistici principali: Lugano 4.0; Locarno 5.1; Ascona 7.1. Sulla media di Lugano influisce indubbiamente il fatto che questa città si trova sulla dorsale dei transiti alpini, mentre Locarno e Ascona sono situati in zona più appartata.

L'evoluzione della situazione generale ticinese, in questi ultimi anni, è stata nel senso di una riduzione — per quanto lieve — della durata media del soggiorno. Infatti nel 1961 essa fu di 4,23 pernottamenti per ospite; in seguito

essa variò nel seguente modo :

1962 : 4.2 - 1963 : 4.0 - 1964 : 4.1 - 1965 : 4.0 - 1966 : 3.8.

La sempre maggior incidenza relativa del turismo di scorrimento non può essere considerata quale fatto positivo : è noto infatti che, di regola, è il turista che soggiorna a lungo in una regione che provoca un reddito giornaliero maggiore. Ma l'evoluzione, nella situazione attuale, è irreversibile : il turista, sempre più mobile e sempre più autonomo, tende a moltiplicare i suoi spostamenti. Questa tendenza sarà senza dubbio accentuata dalla creazione delle strade nazionali.

Per quanto concerne l'occupazione media dei letti, il Ticino, secondo i dati riportati nella precedente tabella, occupa, con un indice del 34 %, il terzo posto della classifica svizzera.

Se dovessimo considerare il rapporto intercorrente fra pernottamenti e letti disponibili negli esercizi aperti (è noto che molti alberghi sono chiusi nella stagione invernale), noteremmo che l'indice di occupazione si aggira sul 47 %, una media indubbiamente buona. Anche in questo caso, tuttavia, la tendenza dominante è quella di una diminuzione dell'indice : dal 1961 al 1966 esso è infatti passato dal 52,8 % al 47 %.

2.3.3 La diminuzione relativa dei pernottamenti in albergo

Le cifre fin qui esposte a conforto delle nostre considerazioni si riferiscono esclusivamente ai pernottamenti verificatisi negli alberghi. Ora questi non rappresentano che poco più della metà del totale dei pernottamenti di ospiti nel nostro Cantone. La tendenza è del resto quella di una diminuzione relativa del numero dei pernottamenti in albergo a favore di altre attrezzature ricettive.

Ecco i dati concernenti l'evoluzione in questi ultimi anni.

Pernottamenti soggetti al pagamento della tassa di soggiorno in esercizi pubblici e in altre attrezzature ricettive (12)

Anno	in esercizi pubblici		in appartamenti, camere, attendamenti, ostelli per giovani		Totale
	assoluto	%	assoluto	%	
1959	2.570.865	62.8	1.523.754	37.2	4.094.619
1960	2.598.217	61.4	1.634.181	38.6	4.232.398
1961	2.833.803	59.5	1.930.107	40.5	4.763.910
1962	2.855.974	56.4	2.205.136	43.6	5.061.110
1963	2.709.762	55.0	2.215.852	45.0	4.925.614
1964	2.681.665	55.2	2.173.122	44.8	4.854.787
1965	2.854.454	54.2	2.409.934	45.8	5.264.488
1966	2.978.707	53.4	2.597.371	46.6	5.576.078

(12) Fonte : Relazione 1966 dell'Associazione ticinese per il turismo, pag. 5.

Ed ecco l'evoluzione percentuale del

Pernottamenti soggetti al pagamento della tassa di soggiorno per categoria di attrezzatura ricettiva, cifre percentuali: (13)

Anno	alberghi	appartamenti camere private	campeggi	ostelli per giovani
1961	59.5 %	22.3 %	15.2 %	3.0 %
1962	56.4 %	23.1 %	17.5 %	3.0 %
1963	55.0 %	25.3 %	17.4 %	2.3 %
1964	55.2 %	25.9 %	17.0 %	1.9 %
1965	54.2 %	25.3 %	18.2 %	2.3 %
1966	53.4 %	27.1 %	17.7 %	1.8 %

Tutto ciò significa che, accanto alle strutture alberghiere, il nostro Cantone dispone di attrezzature di complemento molto importanti. Nel complesso il Ticino può mettere a disposizione dei suoi ospiti le seguenti attrezzature: 26.000 letti d'albergo; oltre 20.000 letti nelle camere e negli appartamenti privati; oltre 20.000 posti nei campeggi; 500 posti in ostelli per la gioventù; 1.300 posti nelle capanne alpine. Un complesso quindi di quasi 70.000 posti. Questi dati ci permettono inoltre di affermare che la relativa diminuzione del numero di pernottamenti d'albergo non è dovuta a una contrazione dell'attività alberghiera, bensì a un enorme sviluppo del movimento turistico complessivo, di cui beneficiano evidentemente in maggior misura le attrezzature relativamente nuove, assai poco diffuse fino a pochi decenni or sono. Tutto ciò non si verifica tuttavia senza destare preoccupazioni: certe nostre località turistiche conoscono ormai un fenomeno di saturazione, una coesistenza non sempre ordinata delle più disparate forme di turismo che, alla lunga, potrebbero incidere negativamente, da un profilo qualitativo, sullo sviluppo della nostra industria del forestiero.

2.4 L'APPORTO DEL TURISMO AL NOSTRO CANTONE

Le considerazioni espresse all'inizio di questo nostro messaggio permettono di rendersi conto, in termini generali, dell'importanza del turismo per la economia di un paese. Le cifre successivamente esposte ci offrono un quadro riassuntivo delle dimensioni assunte dal fenomeno turistico nel nostro Cantone.

Ma l'elemento più indicativo dell'incidenza che tale fenomeno ha sulla nostra economia è costituito dal lato concernente il flusso di redditi che esso ci procura.

Un calcolo esatto di tale reddito è ovviamente opera estremamente ardua; non esistono, nel nostro Cantone, basi statistiche sufficientemente vaste da permettere di affrontare e risolvere questo problema, che pure presenta aspetti di notevole interesse. Perciò abbiamo limitato la nostra indagine ad alcune valutazioni.

Il prof. Kneschaurek afferma che « l'apporto totale (diretto e indiretto) del

turismo all'economia cantonale è valutabile per l'anno 1962 a 300-310 milioni di franchi ». (14)

L'Ufficio delle ricerche economiche aveva valutato tale apporto in 348 milioni di franchi. (15)

Da notare che, sempre per il 1962, il prof. Kneschaurek indicava in 1.130 milioni di franchi il reddito sociale del nostro Cantone. (16)

Senza voler operare una nuova completa valutazione, possiamo tuttavia affermare che l'apporto totale del turismo per il 1966 si è aggirato sul 400 milioni di franchi: a questo risultato si giunge tenendo conto dell'aumento del costo della vita, dell'aumento proporzionalmente ancor più elevato dei prezzi turistici e del fatto che nel 1966 si sono verificati, nelle varie infrastrutture ricettive, circa 500.000 pernottamenti in più che non nel 1962. L'incidenza di tale apporto sull'andamento della nostra economia si evidenzia dall'accostamento della cifra indicata (circa 400 milioni) a quella relativa al reddito sociale del Ticino, valutato dall'Ufficio delle ricerche economiche, per il 1965, in 1.548 milioni di franchi.

Un aspetto interessante del problema è dato dal volume di affari che l'apporto di 400 milioni di franchi all'economia del Cantone può generare.

Un calcolo in questo senso è contenuto in un interessante studio pubblicato dalla Commissione extraparlamentare per lo studio del turismo nel Cantone di Vaud. Quella regione, come il nostro Cantone, totalizza un introito di 400 milioni annui al capitolo turismo. L'autore di questo studio, il prof. Kaspar dell'Università di San Gallo, stima che l'effetto moltiplicatore di questi 400 milioni porta a un volume di affari di un miliardo e 800 milioni. (17)

3. Per una politica del turismo

L'attività dell'ente pubblico nell'ambito del turismo è giustificata e resa doverosa dalle precedenti considerazioni sull'importanza del turismo per l'economia in genere, e per quella ticinese in particolare. Prima di indicare quali potrebbero essere i lineamenti di una simile politica del turismo, riteniamo doveroso ricordare che l'intervento dello Stato in questo campo non può né deve essere attuato a compartimenti stagni, partendo cioè da considerazioni parziali di una situazione. Una politica del turismo deve inserirsi nel contesto della politica generale dello Stato: grazie alla creazione di nuove attività turistiche e allo sviluppo di quelle esistenti è possibile migliorare le condizioni di esistenza di una parte della popolazione; ma non sarà mai possibile, soltanto grazie al turismo, risolvere tutti i problemi che si pongono a determinate nostre regioni.

L'azione dello Stato deve svolgersi contemporaneamente in diversi settori: ad esempio la lotta contro lo spopolamento di una regione può essere intrapresa grazie al suo inserimento nella dinamica turistica ma, contemporaneamente, in quella medesima regione è necessario sviluppare l'azione in favore dell'agricoltura, la protezione del paesaggio, il risanamento dell'abitato e, naturalmente, il potenziamento delle infrastrutture viarie.

Ne consegue che la legge sul turismo altro non potrà essere se non un capitolo di un complesso legislativo che andrà coordinatamente applicato: faranno parte di tale complesso, oltre alle disposizioni che oggi vi presentiamo,

(14) Kneschaurek, F., op. cit., pag. 66.

(15) Ufficio delle ricerche economiche, Il problema del turismo, pag. 70 e seg.

(16) Kneschaurek, F., op. cit., allegato statistico, tabella 1.

(17) Kaspar C., Analyse économique du tourisme vaudois, in « Le tourisme vaudois et son apport économique », Lausanne 1966.

la legge urbanistica, le norme relative alla protezione dell'acqua e dell'aria, la legge sugli esercizi pubblici, il complesso di provvedimenti sulla programmazione economica, ecc.

3.1 LE REGIONI TRADIZIONALMENTE TURISTICHE

Da decenni, se non addirittura da oltre un secolo, il turismo è andato sviluppandosi largamente attorno ai nostri laghi. Ora, come già abbiamo accennato, si verifica una certa stagnazione che fa pensare, fra l'altro, a un incipiente fenomeno di saturazione delle nostre regioni lacuali.

Se esaminiamo gli sviluppi intervenuti dopo il 1962 — anno che segna, per così dire, una svolta nella storia del nostro turismo — notiamo che i centri tradizionali perdono terreno nei confronti delle altre regioni del paese. Bastino a dimostrarlo questi dati relativi ai pernottamenti soggetti a tassa di soggiorno (18):

Anno	Lugano	Locarno	Ascona	Brissago	Malcantone	Tenero	Gambargno
1962	1.486.688	970.964	541.437	261.401	397.214	251.934	179.806
1966	1.457.782	1.024.016	557.190	284.130	476.252	409.092	235.281
Differ.	— 31.886	+ 53.322	+ 15.753	+ 22.729	+ 79.038	+ 157.158	+ 55.475
%	— 2.1%	+ 5.5%	+ 2.9%	+ 8.7%	+ 19.9%	+ 62.4%	+ 30.6%

Il maggiore sviluppo si nota nelle regioni meno affermate e soprattutto laddove esistono delle strutture ricettive extra alberghiere. Abbiamo già visto come i pernottamenti d'albergo, pur aumentando in cifra assoluta, dal punto di vista percentuale perdono terreno di fronte a quelli che avvengono in altre strutture.

Questo fatto può avere più di un significato: può essere espressione di una tendenza che trascura il centro turistico affermato per portarsi verso zone più tranquille; è senz'altro un indice che una frazione sempre più larga di turisti preferisce le strutture ricettive di minor costo (camere private, appartamenti di vacanza, campeggi) e questo ci è confermato dal fatto che gli aumenti più sensibili si hanno proprio nelle zone dove si sono sviluppati i campeggi. In ogni caso siamo di fronte a un processo che incide sicuramente sul livello qualitativo del nostro turismo: e questo è un fatto che ci deve preoccupare.

I dati esposti danno adito anche ad altre considerazioni: i pernottamenti aumentano; dal 1962 al 1966 siamo passati da un complesso di 5.061.110 pernottamenti nelle varie infrastrutture ricettive a 5.576.078, con un aumento assoluto di 514.968 equivalente al 9,1 %. Nelle località prettamente turistiche (Lugano, Locarno, Ascona e Brissago) abbiamo avuto 3.263.200 pernottamenti nel 1962 e 3.323.118 nel 1966: un aumento assoluto di 59.918 corrispondente all'1,8 %, mentre nelle altre zone del Cantone siamo passati da 1.797.910 pernottamenti nel 1962 a 2.252.960 nel 1966: aumento assoluto 455.050, percentuale del 25,4.

Questi dati illustrano la situazione che è venuta a poco a poco a crearsi: aumento quasi insignificante nelle zone tradizionali, aumento molto importante, invece, nelle altre zone.

(18) Relazione dell'Associazione ticinese per il turismo. Anni 1962 e 1966.

Le cause del fenomeno, alle quali già abbiamo accennato, non sono sempre facilmente accertabili: fenomeno di saturazione indubbia da una parte, ma anche altre concause, oltre che di portata generale, di carattere spesso locale: a Lugano, per esempio, alcuni fra i migliori alberghi sono scomparsi per lasciare il posto a costruzioni che hanno altra destinazione; a Locarno si sono soppressi alcuni campeggi, il che ha consentito un miglioramento qualitativo della clientela.

E' certo, in ogni caso, che parecchie località cominciano a rasentare certi limiti oltre i quali è difficile andare. Un eccesso di affluenza in uno spazio limitato genera numerosi problemi ed acuisce molti di quelli che già si pongono: inquinamenti, rumori, intasamenti della circolazione, difficoltà di posteggio, affollamenti, ecc. Inoltre la limitazione progressiva dello spazio a disposizione genera un aumento sensibile dei costi e, in definitiva, un aumento degli investimenti richiesti dalle infrastrutture e porta direttamente al rincaro dei prezzi. Tutto questo avviene proprio nel momento in cui la concorrenza dei paesi più lontani si acuisce e si fa via via più temibile. Si aggiunga per esempio che in seguito ai recenti assestamenti monetari conseguenti alla svalutazione della sterlina vediamo paesi, che già lavorano a regime di prezzi bassi, allinearsi subito al livello della moneta inglese: da ciò un aumento della loro competitività nel dominio turistico. E' il caso della Spagna e di Israele, ambedue nella rosa dei concorrenti delle nostre zone turistiche.

In queste condizioni è chiaro che il problema che ci si pone è di sapere che cosa si debba fare per salvaguardare la posizione acquisita dai nostri centri turistici e quali siano le misure che lo Stato deve attuare e incoraggiare a questo scopo.

A questo riguardo però si pone un altro problema a titolo pregiudiziale: si tratta di sapere se un continuo, indiscriminato aumento del turismo in queste zone sia possibile ed opportuno.

3.1.1 *Un ulteriore sviluppo?*

Premesso che il fenomeno turistico, a livello internazionale, subisce un importante processo di espansione, si può per un momento ritenere che anche nelle nostre regioni lacuali un certo sviluppo del turismo potrà sussistere. Esistono, evidentemente, possibilità di sviluppo anche se si manifestano sintomi di saturazione: e ciò va inteso nel senso che tali possibilità non sono oggi esaurite in modo assoluto. Se, per esempio, si costruissero alcuni alberghi di categoria superiore, specialmente a Lugano, evidentemente il risultato sarebbe di rialzare il tenore qualitativo del turismo luganese. Un certo numero di turisti in più non aggraverebbe certamente il problema dal profilo della accennata saturazione.

Però questo sviluppo non potrebbe continuare indefinitamente visto che il « margine » di possibilità non è illimitato.

Un'ulteriore illimitata espansione del turismo nelle regioni dei laghi può aver luogo solo a condizione di sacrificare altre forme di attività; ma è nell'interesse del Cantone e, soprattutto, è nell'interesse delle zone turistiche stesse sacrificare altre attività economiche sull'altare di una ulteriore indifferenziata espansione turistica?

Noi riteniamo che sarebbe grave errore costruire l'economia di importanti regioni del nostro Cantone esclusivamente sul turismo e pensiamo che sia necessario piuttosto un equilibrato sviluppo dei vari settori economici, affinché accanto al turismo sussistano e prosperino attività industriali, artigianali, agricole, commerciali atte a conferire alla nostra economia stabilità e solidità. Questo, naturalmente, nelle zone turisticamente affermate; in montagna, quand'è possibile sviluppare un'attività turistica, il problema cambia

d'aspetto: in talune zone il turismo potrebbe essere l'unica attività redditizia. Nel considerare il problema delle nostre zone turistiche già affermate non possiamo dimenticare che il turismo, pur assumendo caratteristiche assai positive, ha in sé elementi di instabilità e di vulnerabilità causa la sua estrema sensibilità nei confronti dello sviluppo della situazione politica ed economica internazionale.

Il turismo rappresenta pertanto un'attività economica molto interessante, ma non deve essere assunto a unica fonte di reddito in quelle regioni già dotate di altre attività.

3.1.2 *Il potenziamento delle attrezzature*

La politica dello Stato deve quindi, nelle zone tradizionalmente turistiche, permettere di realizzare tutto quanto è necessario al mantenimento delle posizioni, piuttosto che suscitare un nuovo sviluppo paragonabile a quello verificatosi fra il 1950 e il 1960. I mezzi per raggiungere tale scopo, per rendere le zone dei laghi concorrenziali e pertanto ambite, sono in particolare due:

- contenere l'aumento dei prezzi;
- potenziare le attrezzature turistiche.

La lotta, sul fronte dei prezzi, va sostenuta anzitutto dagli operatori turistici i quali debbono prendere coscienza della responsabilità che essi si assumono nei confronti di tutto il Paese. In questo campo lo Stato altro non può se non emanare disposizioni che impediscano gli abusi fondati sulla elusione della buona fede del cliente.

Ben più grave si pone, per lo Stato, il compito di stimolare l'adeguamento delle attrezzature turistiche. Nel loro invecchiamento e addirittura nella loro scomparsa, o per lo meno nella loro insufficienza, va ricercata la causa più grave dell'attuale stagnazione e di una possibile, futura recessione: il prof. Kneschaurek lo indica chiaramente e senza mezzi termini quando afferma: «Le cause che hanno determinato la "recessione turistica ticinese" del 1963 vanno quindi solo in minima parte addotte a fattori di carattere occasionale e transitorio, ai quali non è necessario attribuire un peso eccessivo.

La maggior parte di esse è invece di carattere strutturale e va ricercata nel fatto che le sottostrutture turistiche dei nostri centri si rivelano sempre meno sufficienti a soddisfare le esigenze del turismo moderno: basta citare, come esempio, le vie d'accesso e di scorrimento non più adeguate alla crescente circolazione motorizzata; la strada del Gottardo, che nel suo stato attuale sta diventando sempre più l'assillo degli automobilisti; la mancanza di aeroporti che possano inserire il nostro Cantone nelle correnti sempre più importanti del traffico turistico aereo del « voli charter »; l'attrezzatura alberghiera (in particolare quella di prima classe) non più confacente ai bisogni ed ai desideri della relativa clientela; il numero insufficiente di manifestazioni culturali e sportive di attrazione internazionale; gli ingorghi ed i rumori insopportabili del traffico automobilistico nelle vicinanze di molti alberghi, il problema insoluto dei posteggi, l'inquinamento delle acque dei nostri laghi, ecc.

Fintanto che questa sottostruttura non sarà decisamente migliorata e potenziata (un postulato che richiederà l'impiego di capitali ingentissimi), le possibilità di sviluppo dei nostri grandi centri turistici non solo andranno diminuendo di anno in anno, ma avranno perfino la tendenza, col tempo, a contrarsi. Queste considerazioni dimostrano quanto possa essere pericoloso considerare i nostri centri turistici come "affermati" e senz'altro capaci di risolvere di propria forza ed iniziativa i loro problemi strutturali, cosicché

lo Stato possa rivolgere la sua attenzione ed i suoi sforzi prevalentemente alla creazione di nuovi complessi turistici ». (19)

3.2 LE REGIONI PERIFERICHE

Abbiamo precedentemente accennato alla pericolosità di sviluppare il turismo a scapito di altre attività nelle regioni in cui esiste un certo equilibrio fra i settori economici.

Ben diversa è la situazione per quelle regioni che non dispongono delle premesse indispensabili allo sviluppo di attività industriali o commerciali, mentre presentano caratteristiche tali da rendere possibile in esse l'innesto di attività turistiche. In queste regioni il turismo potrebbe diventare, possibilmente per un periodo limitato, ciò che talora si definisce una monocultura economica: essa costituirebbe una prima, importante fonte di redditi per popolazioni che hanno visto deperire quelle attività tradizionali che, fino a qualche anno fa, permettevano loro di vivere decorosamente.

E' quanto afferma il prof. Kneschaurek quando dice che « la mancanza del turismo invernale e l'insufficiente valorizzazione delle risorse turistiche delle zone di montagna hanno accentuato gli squilibri regionali esistenti nell'economia cantonale » (20); occorre pertanto favorire « la creazione di nuovi centri turistici nell'alto Cantone, unica possibilità di poter sviluppare queste regioni poco adatte sia per l'agricoltura sia per l'industria e rivalutare la loro economia, da decenni afflitta da un vero e proprio processo d'atrofizzazione ». (21)

In talune zone, inoltre, va notato che non è possibile una politica intesa a trasformarle in veri e propri centri turistici: in questi casi è utile il movimento del turismo di scorrimento, di quello residenziale di fine settimana e di quello familiare; queste forme possono validamente rafforzare l'economia rurale, costituendo una fonte di redditi accessori.

A questo proposito è interessante esaminare i risultati dell'analisi, compiuta dai servizi del Dipartimento dell'economia pubblica, in collaborazione con il Service romand de vulgarisation agricole, dell'economia di un Comune della Valle di Blenio. Si tratta di un Comune che, a prima vista, è a economia esclusivamente agricola, in cui il turismo, che in questi ultimi anni ha fatto la sua apparizione, non sembrerebbe avere una parte importante da svolgere. Orbene l'analisi ha indicato che l'agricoltura non dà che il 34 % del reddito del Comune, il 5 % è dato da altre attività para-agricole; il turismo dà già il 14 % e concorre in notevole misura a formare i redditi di altre attività: l'edilizia (14 %) e il commercio e l'artigianato (13 %). Grazie al turismo il reddito pro capite in quel Comune è relativamente alto.

Altri esempi potrebbero essere presentati; le esperienze di paesi che, come la Francia, dedicano notevoli sforzi per favorire ciò che taluno definisce la simbiosi agricoltura - turismo presentano aspetti molto interessanti per noi. Preferiamo limitarci all'esempio citato: si tratta infatti di un'esperienza nostra, la cui esito dimostra come è possibile, anche nel nostro Paese, far partecipare regioni fin qui escluse ai benefici effetti del turismo. (22)

(19) Kneschaurek, F.; op. cit., pag. 70.

(20) Kneschaurek, F.; op. cit., pag. 67.

(21) Kneschaurek, F.; op. cit., pag. 15a.

(22) Si consultino gli atti del convegno dedicato al « Tourisme et vie rurale en montagne » - Grenoble 9-10 ottobre 1965 e particolarmente le relazioni di

— Michon: « La nécessité de revenus complémentaires dans les exploitations rurales de montagne »,

— Besnard: « Vars »,

— Faure: « Adaptation des ruraux aux métiers du tourisme » ecc.

3.2.1 Turismo di scorrimento e di riflesso

Esistono regioni che possono beneficiare (e in parte beneficiano) del turismo di scorrimento e del turismo che potremmo definire « di riflesso » (affluenza di ospiti dai centri affermati).

Il turismo di scorrimento interessa soprattutto le località che si situano lungo la dorsale del S. Gottardo, nelle regioni attualmente non prettamente turistiche.

Il turismo « di riflesso » tocca invece le regioni situate attorno ai centri turistici (ad es. la Valle Verzasca, le Centovalli, la Capriasca, la Val Colla). In queste zone non è generalmente possibile creare centri turistici di una certa importanza per cui il loro sviluppo dovrà probabilmente assumere la forma di un potenziamento del turismo di riflesso, unito a un turismo familiare d'origine anzitutto ticinese.

3.2.2 Nuove regioni turistiche

Una recente pubblicazione ci dà i risultati e le conclusioni cui si è giunti grazie a un'inchiesta esperita in Francia dall'Institut national de la statistique et des études économiques, sulle vacanze invernali. Essi suonano testualmente: « En l'absence de tout effet de diffusion des habitudes de départ aux sports d'hiver, à revenu réel constant, on peut s'attendre à une croissance du nombre de départs d'ici 1970 de l'ordre de 50 %, les 4/5 de la croissance correspondant à l'effet des modifications de revenu et 1/5 à la croissance démographique. Mais il est probable que ce taux de croissance constitue une borne inférieure de ce que l'on peut attendre puisqu'à ces deux effets peut se superposer un effet de diffusion qui existe probablement déjà à l'heure actuelle. On peut d'ailleurs penser qu'un tel effet de diffusion résulterait en partie d'un effet de génération: nous avons vu que les jeunes partaient beaucoup aux sports d'hiver et il est probable que ces jeunes qui ont pris l'habitude de partir chercheront à repartir par la suite.

La croissance réelle du nombre de départs aux sports d'hiver au cours des prochaines années pourrait donc être nettement supérieure à celle indiquée ci-dessus. Il semble ainsi qu'un taux de croissance annuel du nombre de départs de 10 % puisse être considéré comme un minimum au cours des cinq années à venir, à condition, ce qui semble probable, que les capacités d'hébergement croissent à un rythme suffisant ». (23)

Abbiamo posto l'accento su queste conclusioni — che confermano quelle di tutti gli enti che agiscono sul piano internazionale, i quali concordano nel prevedere che l'espansione del turismo in genere continuerà con tassi notevoli nei prossimi anni — poiché esse mettono in evidenza l'importanza sempre maggiore del turismo invernale. Orbene la possibilità più notevole di cui noi disponiamo per inserire le nostre montagne nella dinamica del turismo moderno sta appunto nella stagione invernale.

La « creazione » di una stagione invernale presenta quindi notevoli vantaggi:

- essa potrà disporre di un mercato sempre più vasto;
- tale mercato non è conteso (o lo è in misura ridotta) dai nuovi paesi turistici, i quali offrono per lo più occasioni di turismo estivo;
- per la stessa ragione essa non costituirebbe in alcun modo una concorrenza per le nostre regioni tradizionalmente interessate al turismo;
- essa si inserirebbe perfettamente nel contesto di una politica economica intesa a potenziare l'economia delle regioni del Cantone fin qui meno favorite.

(23) Economie et prospective de la montagne, rivista bimestrale, Volron (Francia), 1967, no. 7, pag. 32.

Il problema è stato del resto ampiamente trattato nel citato studio dell'Ufficio delle ricerche economiche « Il problema del turismo »; nel rapporto « Stato e sviluppo dell'economia ticinese: analisi e prospettive » del prof. Kneschaurek; altre pubblicazioni hanno ripreso l'argomento (24): rinviando a tali studi la trattazione dettagliata del problema. Ci limitiamo in questa sede a presentare le prospettive concretamente esistenti nel nostro Paese per la creazione di centri turistici invernali.

Non tutte le valli e tutte le montagne si prestano a sviluppi di questo genere. Occorre anzitutto tener nota di due fattori che devono assolutamente integrarsi per permettere tentativi di valorizzazione turistica: l'altitudine della stazione-base e i dislivelli richiesti affinché una stazione possa considerarsi efficiente.

L'altitudine della stazione deve essere — secondo le affermazioni di esperti — di almeno 1500 m.s.m., i dislivelli minimi di 600 metri: i due fattori combinati ci dicono che ove non si possa raggiungere l'altitudine minima di 2100/2200 metri per i campi nevosi, la riuscita appare dubbia. Questi fattori limitano notevolmente il numero delle zone che possono entrare in linea di conto per un avvaloramento turistico. Queste zone, è chiaro, si trovano nella zona prettamente alpina del Cantone, nella Valle di Blenio, nella Leventina, nella Vallemaggia.

Ma siccome ancora le possibilità di sviluppo sono condizionate dal fattore accessibilità, parecchie zone che potrebbero entrare in linea di considerazione necessitano prima di tutto di essere dotate delle indispensabili infrastrutture viarie. Fatte queste precisazioni, noi pensiamo che queste zone potrebbero appunto suddividersi in due gruppi: quelle cui è possibile una valorizzazione immediata e quelle che necessitano delle infrastrutture di accesso prima di essere avvalorate. A nostro giudizio, le zone nelle quali una valorizzazione potrebbe essere subito tentata sono le seguenti:

in Valle di Blenio: il versante ovest della valle nella regione del Nara; la zona di Campo Blenio limitatamente a certe infrastrutture; in Leventina: la zona del Passo di Nara, Carl, Airole-Pescium; in Vallemaggia: la zona di Fusio e di Bosco Gurin, Robiel-Basodino, pur con qualche riserva relativa al miglioramento degli accessi.

Altre zone potrebbero entrare in linea di conto ma tutte necessiterebbero di non insignificanti opere che ne assicurino l'accesso.

In Valle di Blenio, la regione Lucomagno-Dottero costituirebbe una zona turistica invernale di primo ordine. Un progetto di massima di valorizzazione integrale di questa zona, allestito da privati, prevede la creazione di non meno di 6.500 posti/letto.

La Valle Bedretto offrirebbe pure notevolissime possibilità: un gruppo di studio del Politecnico federale ha recentemente studiato il problema di un potenziamento turistico della Valle.

Dobbiamo qui rilevare che lo studio accurato delle premesse e delle linee generali di uno sviluppo in tal senso, ha portato alla integrale conferma dei criteri già definiti dall'Ufficio delle ricerche economiche nel suo rapporto del 1963.

(24) Citiamo in particolare:

Legobbe, Bruno: *Evoluzione del traffico stradale e possibile contributo al turismo di montagna nel Ticino*, in « Aspetti e problemi del Ticino »; Touring Club Svizzero sezione Ticino, Bellinzona 1964, pag. 136.

Billet, Jean: *La montagne, chance du tourisme tessinois de demain*; in *Revue de géographie alpine*, tome IV, fascicule 3, Grenoble 1966, pag. 373;

Ufficio delle ricerche economiche: *Il Turismo nelle valli ticinesi*; Bellinzona 1966.

Il lavoro compiuto dal gruppo di studio è stato notevolissimo e sta a dimostrare le grandi possibilità di sviluppo che la zona presenta: teoricamente almeno, si dimostra la possibilità di un centro turistico di complessivi 7.000 letti.

I progetti allestiti comprendono tutta la parte alta della Valle sui due versanti (zona di Manio - S. Gottardo, S. Giacomo, Alta Formazza, Basodino) e suggeriscono idee interessantissime.

Si tratta, beninteso, di studi teorici. Per la realizzazione delle opere previste occorrono però investimenti imponenti e si presume la creazione di infrastrutture (accessi, ripari antivalanga ecc.) che richiedono pure dei mezzi notevolissimi.

In ogni caso, per quanto oggi si può dire, almeno tre progetti stanno per entrare nella fase esecutiva: la zona del Nara, sul versante bleniese, dove una parte delle infrastrutture sono già in esercizio, la zona di Carl dove si prevedono sviluppi notevoli e la zona di Rossura - Nara, versante Leventina, per la quale importanti progetti sono in via di allestimento, oltre, naturalmente, Airole che ha già creato una serie di infrastrutture.

4. Conclusioni

Sono queste, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, le considerazioni essenziali che stanno alla base dei lavori preparatori del progetto di legge che vi sottoponiamo.

I mezzi che suggeriamo di adottare per il raggiungimento degli scopi proposti sono presentati nel successivo commento ai singoli articoli.

A conclusione della parte generale di questo messaggio vogliamo ancora ricordare che le proposte che formuliamo nel progetto di legge sul turismo corrispondono praticamente con quelle della Commissione consultiva della programmazione economica la quale, nel suo « Schema 3.12: Turismo » (25) postula i seguenti provvedimenti di carattere generale:

1. assicurare la costante partecipazione attiva dei pubblici poteri cantonali o comunali agli enti turistici ai quali è ufficialmente affidata la competenza, ossia la responsabilità:
 - a) della salvaguardia degli interessi turistici attuali o futuri, in tutti i settori dell'attività statale o comunale;
 - b) dell'amministrazione della Tassa di soggiorno, ad esclusivo beneficio del soggiorno del forestieri;
 - c) della propaganda turistica;
2. assicurare sia con investimenti di denaro pubblico, sia con tributi obbligatori a carico di categorie professionali direttamente interessate al turismo, il finanziamento di una propaganda collettiva competitiva coordinata, a livello cantonale e a livello regionale;
3. consolidare, nella zona dei laghi, la reputazione delle esistenti località turistiche, adeguando costantemente le infrastrutture, le condizioni ricettive e le attrattive alle esigenze qualitative e quantitative della clientela, sia con una dinamica politica di investimenti nelle opere pubbliche di infrastruttura, sia con incentivi alle opere prevalentemente private di infrastruttura;
4. assecondare, nelle valli e nelle zone di montagna, le valide iniziative tendenti a creare nuove importanti e vitali località turistiche, centri alber-

(25) Commissione consultiva per la programmazione economica, Rapporto al Consiglio di Stato, marzo 1968, pag. 226.

ghieri, ecc., sia con una dinamica politica di investimenti nelle opere pubbliche di infrastruttura, sia con incentivi alle opere prevalentemente private di infrastruttura ;

5. indirizzare progressivamente (in vista del nuovo traffico su autostrada), con provvedimenti di carattere legale e finanziario, e con il sostegno di una adeguata propaganda, il movimento turistico futuro nel senso di un soggiorno residenziale, caratterizzato :
 - a) da moderne attrezzature estive per sports nautici nelle zone dei laghi ;
 - b) da moderne attrezzature per sports invernali, nelle zone di montagna ;
 - c) da moderne sedi per conferenze e congressi nelle città ;
 - d) da zone di tranquillità e di silenzio ;
 - e) da una fitta e ben coordinata rete di mezzi di trasporto locali (ferrovia, battelli, funicolari, funivie, seggiovie, automezzi, ecc.) combinata con una ben mantenuta e ben segnalata rete di sentieri e strade pedonali, ai fini di un escursionismo pedestre accessibile a forestieri di ogni età ;
 - f) da diligente manutenzione e segnalazione delle capanne alpine nonchè delle vie che vi accedono, ai fini di un alpinismo in zona alpina e prealpina ;
 - g) dalla possibilità di cure climatiche e termali ;
 - h) dall'offerta di svaghi e trattenimenti specie di carattere folcloristico, nonchè di manifestazioni di prestigio e richiamo internazionali ;
6. assicurare un conveniente livello qualitativo delle attrezzature ricettive, specie con provvedimenti legali di carattere igienico e sanitario ;
7. stimolare provvedimenti particolari idonei ad attirare nella bassa stagione il movimento turistico ed escursionistico ;
8. potenziare il turismo e l'escursionismo interno.

I provvedimenti di carattere particolare proposti dalla medesima Commissione coincidono pure in notevole misura con quelli previsti dal progetto di legge sia in ordine al rafforzamento delle infrastrutture, che alla messa in opera di incentivi finanziari e fiscali.

Parte seconda :

COMMENTO AL PROGETTO DI LEGGE

Capo I

GENERALITA'

Scopo della legge (art. 1)

Il primo articolo della legge vuole sottolineare, prima che sia iniziato il discorso tecnico che sarà svolto lungo il corso delle norme di cui il progetto di legge si compone, quale sia l'impronta politica che informa il futuro atto legislativo : si afferma cioè la volontà dello Stato di volgere la propria attenzione a due problemi essenziali del nostro turismo : quello della necessità di consolidare le posizioni acquisite dalle regioni turistiche tradizionali da una parte ; e dall'altra quello di promuovere l'attività turistica in regioni « nuove », particolarmente bisognose di un'iniezione di vitalità quale può essere il loro inserimento nell'ambito degli interessi turistici.

Enti competenti : coordinamento (art. 2)

Si afferma qui con chiarezza che lo Stato non può restare indifferente di fronte a un fenomeno come quello turistico, che ha assunto una così grande importanza per il nostro Paese. Il turismo non può essere considerato esclusivamente una manna providenziale, nè un dono gratuito della natura, nè un corso di benessere cui bisogna attingere fin che il flusso non si esaurisca; le attività attinenti alla industria del forestiero costituiscono una fonte di ricchezza che occorre coltivare, sostenere, stimolare; se la natura ha una parte importantissima nello sviluppo dei movimenti turistici un compito altrettanto importante spetta pur sempre all'uomo.

E quando un'attività ha assunto un grado d'importanza tale da interessare direttamente o indirettamente tutti i membri di una comunità, quest'ultima deve assumere le proprie responsabilità, deve svolgere quei compiti che singoli suoi membri non sono in grado di addossarsi.

Principalmente allo Stato, pertanto, spetta il compito di promuovere il turismo: esso agirà in collaborazione con altri enti i quali, sul piano locale o a livello cantonale, agiranno nei limiti imposti dalla legislazione e dall'attività coordinatrice dello Stato.

E' questo un principio assai importante e improntato ad assoluta novità nel nostro Cantone: l'Ente pubblico non ha finora dirette competenze in materia di turismo; gioverà forse ricordare a tal proposito che l'unico atto legislativo in vigore nell'ambito del turismo è il decreto legislativo concernente le tasse cantonali di soggiorno, del 27 ottobre 1952, che non abilita per niente lo Stato a interventi particolari.

Capo II**ZONE TURISTICHE****Principio (art. 3)**

Il nostro Cantone può, sotto certi aspetti, essere considerato come un'unica regione turistica: e ciò, nonostante le diversità geografiche e paesaggistiche che lo caratterizzano. Anzi, proprio la gamma di possibilità offerte dal rilievo del nostro Cantone si presenta come uno dei maggiori « atout » del Ticino: ai nostri ospiti potremmo infatti offrire — qualora, grazie a notevoli sforzi, riuscissimo a dotare tutto il territorio delle necessarie infrastrutture — un ventaglio di scelte assai vasto: i laghi, la pianura, la collina, la montagna; la stagione estiva e quella invernale.

Tuttavia, ai fini di una politica del turismo, ci è parso opportuno distinguere in tre categorie le diverse regioni del Paese; sono infatti previste:

- zone d'interesse turistico (quelle per le quali il fenomeno turistico già rappresenta una caratteristica importante, un elemento fondamentale dell'economia locale);
- zone d'incremento turistico (regioni in cui esistono i presupposti per un fattivo inserimento nella dinamica turistica);
- il resto del Cantone (le regioni in cui il turismo non costituisce sin qui un'attività importante e che non presentano possibilità concrete per uno sviluppo turistico a breve o media scadenza).

Questa suddivisione vuole permettere di svolgere, nell'ambito della legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, un'efficace politica che tenga conto delle diverse caratteristiche, risorse ed esigenze di ogni nostra regione.

Le regioni in cui il turismo è affermato sono infatti caratterizzate da impellenti esigenze di ammodernamento, di ristrutturazione, di completamento delle

attrezzature. Si tratta, nelle zone di interesse turistico, di compiere gli sforzi necessari al fine di mantenere e rafforzare le posizioni acquisite sul fronte del turismo nazionale e internazionale.

Nelle regioni in cui le condizioni naturali permettono di prospettare un futuro turistico di una certa importanza, invece, si tratta di attuare un importante sforzo inteso a creare praticamente dal nulla un complesso di attrezzature e di infrastrutture che permettano a zone fin qui scarsamente abitate e in via di spopolamento, di beneficiare dell'apporto del traffico turistico.

Appunto in questi due tipi di zone (di interesse turistico e di incremento turistico) devono essere concentrati gli sforzi dello Stato: la dispersione degli scarsi mezzi disponibili su tutto il territorio del Cantone potrebbe comportare, sul piano dell'efficacia, risultati assai meno positivi.

Da notare che le zone d'interesse turistico e le zone di incremento turistico saranno stabilite « tenuto conto della pianificazione urbanistica ». In tale termine si vuol comprendere la sistemazione del territorio ordinata sia dall'Autorità cantonale grazie, ad esempio, alla futura legge urbanistica, sia da Autorità locali. Si vuole con ciò evitare che determinate regioni — in cui l'attività pianificatoria dello Stato potrà giungere, per forza di cose, solo dopo un periodo di tempo assai prolungato — siano compromesse da un'utilizzazione irrazionale del territorio.

Da questo condizionamento della dichiarazione di una zona di interesse o di incremento turistico deriva la norma prevista all'art. 5 cpv. 2 lett. a)..

Procedura (art. 4)

Il riconoscimento di una zona di interesse o di incremento turistico è fatto dal Consiglio di Stato d'ufficio o su proposta degli enti interessati.

Da ciò si desume che la suddivisione del territorio cantonale nelle diverse zone turistiche non sarà attuata, una volta per sempre, sulla base di dati di fatto che si verificano a un certo momento e con determinati, immutabili criteri.

Il conferimento dello statuto di zona turistica può essere fatto in qualsiasi momento, a dipendenza di circostanze che giustificano il medesimo riconoscimento. Infatti: se per quanto concerne le zone di interesse turistico potrebbe essere possibile definire, oggi, quali siano le regioni del Ticino cui il riconoscimento potrebbe essere attribuito, non facile sarebbe, a priori, definire le regioni che, potenzialmente, potrebbero beneficiare di un incremento turistico. Nella maggior parte dei casi, riteniamo che la definizione di « zona di incremento turistico » potrà essere attribuita a una determinata regione quando, sulla scorta di progetti precisi, potrà essere documentata l'intenzione di attuare, nella regione stessa, opere di tale importanza da fare del turismo una valida risorsa economica.

Allo stesso modo si può prevedere che una zona d'incremento turistico, qualora le attività attinenti all'industria del forestiero vi si affermassero, sia dichiarata zona di interesse turistico.

Effetti (art. 5)

L'art. 5 enumera alcuni fra i principali effetti del riconoscimento di una zona di interesse o di incremento turistico.

Avremo occasione di parlare dell'azione di sussidiamento in sede di commento degli articoli 6 e seguenti.

Ci sembra qui opportuno sottolineare i compiti che possono essere attribuiti ai Comuni e alle Pro loco interessate. Per i Comuni si tratta per lo più di promulgare determinate norme edilizie (particolarmente importanti nelle zone di incremento turistico), norme a tutela della quiete (specie nelle zone di interesse turistico) e norme di polizia. Per le Pro loco si tratta invece di adottare determi

nati provvedimenti o di creare certi servizi (organizzazione di salvataggio sui laghi, ordinamenti per l'uso di attrezzature turistiche, ecc.) tali da rendere più confortevoli e più sicure talune attività turistiche (bagni spiaggia, piste da sci, ecc.).

L'atto di riconoscimento di una zona di interesse o di incremento turistico potrà quindi comportare una sorta di capitolato d'oneri a carico dei Comuni e delle Pro loco interessate. Qualora, in seguito, detti enti non dovessero applicare le misure previste, il Cantone potrà provvedervi esso stesso, caricando eventuali sue spese agli enti interessati.

Capo III

SUSSIDI

In generale:

a) *Per l'intero Cantone* (art. 6)

Sono sussidiabili in tutto il territorio del Cantone quelle infrastrutture tendenti a favorire il turismo pedonale e la sosta.

I posteggi e le piazze di sosta, sia sulle strade di grande traffico che sulle nostre strade di montagna, permettono all'automobilista di interrompere il suo viaggio senza che sia costretto ad abbandonare il veicolo in luoghi non adatti.

E' utile poi sottolineare l'importanza che i sentieri assumono sempre più nell'ambito del nostro turismo; quelli esistenti sono ogni anno maggiormente praticati e d'altra parte numerose sono le richieste di nuovi itinerari.

b) *Per le zone turistiche* (art. 7)

Gli sforzi tendenti a potenziare le attrezzature esistenti o a crearne delle nuove saranno concentrati nelle zone di interesse o di incremento turistico: l'azione di sussidiamento dello Stato tende essenzialmente a dotare le zone dei laghi di quelle attrezzature indispensabili di cui si verifica, attualmente, una grave carenza: piscine e bagni spiaggia, porti per natanti turistici; per quanto concerne le regioni di montagna si tende a creare i mezzi di trasporto (teleferiche, sci-lift, seggiovie, ecc.) e le attrezzature di svago (soprattutto per gli sports invernali).

Degna di menzione la possibilità di stanziare sussidi per la costituzione di servizi di destinazione su parchi che presentano un interesse generale per una località.

Casi particolari:

a) *Riattamenti per case di vacanza* (art. 8)

Nelle zone economicamente depresse per le quali il turismo può costituire una valida risorsa economica (26) possono essere sussidiati i riattamenti di vecchi edifici da destinare ad abitazioni di vacanza.

Il regolamento d'applicazione prevederà le condizioni di simile azione; una particolare prudenza dovrà stare alla base dell'applicazione del principio testé enunciato: si dovrà evitare in ogni modo la speculazione e si dovrà tendere a far sì che il turismo, in quelle zone, possa diventare una valida risorsa economica. Nel regolamento d'applicazione potranno altresì essere fissate norme particolari tali da permettere il condizionamento dei sussidi alla fissazione di canoni locativi non eccessivi.

(26) Commissione consultiva per la programmazione economica; Rapporto del Consiglio di Stato, marzo 1968, pag. 228, no. 10 lett. dd).

b) Alberghi (art. 9)

Lo Stato può, in base all'art. 9, sussidiare anche la costruzione di alberghi. L'azione di sussidiamento è tuttavia limitata a casi non molto frequenti: per poter beneficiare dell'aiuto dello Stato, infatti, dovrà trattarsi:

- di alberghi costruiti in zone di incremento turistico;
- di alberghi costruiti nell'ambito di un piano di sviluppo approvato dal Consiglio di Stato e conforme al disciplinamento urbanistico;
- dei primi 500 letti di un medesimo complesso turistico, realizzati entro dieci anni dallo stanziamento del primo sussidio accordato per il medesimo complesso.

Praticamente le disposizioni dell'art. 9 potrebbero essere applicate nel caso in cui si intendesse creare ex novo un centro turistico di montagna: ci sembra che in tale occasione si giustificerebbe uno sforzo anche considerevole dello Stato.

c) Strade (art. 10)

La proposta dell'art. 10 giunge quale seguito logico alla dichiarazione che questo Consiglio ebbe modo di fare nel messaggio concernente il sussidiamento delle spese di manutenzione e di sistemazione di strade locali, dell'8 novembre 1966 (27):

« L'Autorità cantonale avverte naturalmente l'importanza che l'accoglimento di alcune richieste di assunzione di strade avrebbe per taluni aspetti, e in particolare dal profilo turistico, profondamente legato all'evolvere delle condizioni economiche del Cantone. Una simile decisione richiederebbe però una modificazione della legge o una interpretazione estensiva e chiaramente contraria alla lettera della legge. Il Consiglio di Stato ritiene quindi, specialmente nell'attuale situazione finanziaria, che il problema debba essere ripreso e risolto al momento della presentazione della legge sul turismo, che definisce gli orientamenti della politica cantonale di questo settore ».

Pertanto oggi proponiamo, per la costruzione, l'ampliamento o la riattazione di strade d'accesso a centri turistici di nuova creazione, nelle località situate nelle zone d'incremento turistico, la concessione di un sussidio massimo del 50 %; ma soprattutto proponiamo che le opere citate siano assunte dallo Stato qualora in tali località si verifichi un movimento turistico importante oppure quando vi si stabilisca una popolazione permanente.

Il cpv. 3 precisa che le voci di bilancio relative alla legge sul turismo saranno caricate degli importi eccedenti il sussidio che normalmente sarebbe assegnato in base alle leggi vigenti.

Con ciò sarà possibile una visione contabile più chiara di quella che saranno in questo settore, gli investimenti effettuati dallo Stato nell'ambito del turismo.

d) Altre infrastrutture (art. 11)

Per la costruzione di acquedotti e fognature nelle zone d'incremento turistico si propone di concedere un sussidio massimo del 50 %.

Il cpv. 2 esprime la medesima precisazione esposta al cpv. 3 dell'art. 10.

Misura (art. 12)

Proponiamo che il sussidio massimo sia calcolato nella misura del 30 %, ritenuto un importo massimo di Fr. 300.000,— per ogni opera, attrezzatura o lavoro.

Questi limiti non dovrebbero comunque essere applicati in caso di sussidiamento di strade e di altre infrastrutture di utilità generale, la misura massima di tali sussidi essendo già prevista agli art. 10 e 11.

Nel caso di finanziamento di strade o di altre infrastrutture, infatti, ci si può trovare di fronte a preventivi per opere di notevole impegno che difficilmente potrebbero essere realizzate senza un sostanzioso intervento dello Stato.

Sembra inoltre poco opportuno stabilire i limiti previsti dall'art. 12 al sussidiamento di opere che, per loro natura, sono normalmente assunte quale onere proprio dall'Ente pubblico.

Partecipazione dei Comuni (art. 13)

Appare giustificato introdurre, anche in questa legge, il principio secondo cui i Comuni possono essere chiamati a contribuire al finanziamento di opere sussidiate dallo Stato. La partecipazione dei Comuni sarà ovviamente commisurata all'interesse che per essi potrà avere l'esecuzione di una determinata opera; si terrà conto inoltre della loro capacità finanziaria.

Autorità competenti (art. 14)

Il Consiglio di Stato potrà concedere, nei limiti dei crediti di bilancio, sussidi dell'importo massimo di Fr. 100.000,—. Oltre tale somma la competenza sarà del Gran Consiglio.

Occorre notare, a questo proposito, che la decisione di sussidio dovrà spesso essere adottata rapidamente: il fatto di accogliere o di respingere un'istanza di sussidiamento potrà infatti essere il più delle volte determinante per la realizzazione dell'iniziativa.

E' questo il motivo che suggerisce di concedere all'Esecutivo la competenza di assegnare sussidi fino a Fr. 100.000,—.

Restituzione, riduzione e revoca dei sussidi (art. 15, 16 e 17)

Sono qui comprese le normali disposizioni tendenti a impedire che i sussidi concessi dallo Stato siano carpiati con mezzi illeciti, utilizzati in modo non conforme alle condizioni e agli obblighi dei beneficiari oppure distorti dall'uso per il quale sono concessi.

E' stabilito il principio secondo cui è il Consiglio di Stato che ordina la restituzione; è riservato il ricorso al Gran Consiglio.

Capo IV

ESENZIONI FISCALI

Principio (art. 18)

L'esenzione fiscale è considerata dagli operatori economici un'agevolazione di primaria importanza ai fini di suscitare iniziative o di favorirne il buon esito.

L'esenzione temporanea dal pagamento delle imposte tende essenzialmente a permettere alle nuove aziende di superare con maggior agio il delicato periodo del decollo. Gli importi così risparmiati possono già di per se stessi favorire il consolidamento dell'impresa.

L'esenzione fiscale è una misura caldeggiata anche dalla Commissione di programmazione, che la propone quale incentivo per favorire:

- gli investimenti destinati all'ammodernamento di impianti ricettivi;
- la costruzione di impianti ricettivi nelle zone economicamente depresse per le quali il turismo può costituire una valida risorsa economica;

- la conservazione di boschi, giardini e zone verdi annessi a impianti ricettivi;
- la creazione o la salvaguardia di impianti ricettivi o alberghi necessari al mantenimento o all'incremento del turismo e disposti ad accettare una servitù di destinazione.

Condizioni (art. 19)

L'esenzione dall'imposta sul reddito si estende all'intero utile a condizione che esso sia distribuito o accantonato nella misura massima del 5 %. L'eccedenza deve essere destinata ad ammortamenti. Con ciò si tende a ottenere nella massima misura gli effetti positivi cui abbiamo accennato sopra.

L'accantonamento previsto dall'art. 671 CO non è evidentemente considerato quale accantonamento volontario che può provocare la revoca dell'esenzione.

Esenzioni dall'imposta comunale (art. 20)

Anche i Comuni devono poter contribuire all'azione di incoraggiamento delle iniziative turistiche tramite la concessione di esenzioni fiscali. Per salvaguardare le finanze comunali — talora troppo fragili per poter sopportare sacrifici rilevanti — le decisioni delle Autorità comunali dovranno essere ratificate da parte del Consiglio di Stato.

Obblighi dei beneficiari (art. 21)

Revoca: conseguenze (art. 22)

Gli articoli 21 e 22 contengono le normali disposizioni cautelative al fine di garantire un severo controllo e un'efficace applicazione degli articoli 18, 19 e 20.

Capo V

TASSA DI SOGGIORNO E TASSA TURISTICA

I. Tassa di soggiorno

Scopo (art. 23)

La tassa di soggiorno è un importo che l'ospite (il turista) paga quale corrispettivo alle attrezzature e ai servizi che gli sono messi a disposizione. Da questa definizione scaturisce il principio secondo cui la tassa di soggiorno è destinata all'incremento delle attività e delle attrezzature turistiche. Ne consegue pure il principio per il quale la medesima tassa non può essere destinata al finanziamento della propaganda turistica: questa non è infatti un'attività svolta a favore del turista.

Soggetti al pagamento (art. 24)

La tassa di soggiorno è dovuta dalle persone che pernottano nel Cantone e che non hanno domicilio nel Comune in cui il pernottamento ha luogo. Contrariamente a quanto avviene ora con la nuova legge saranno perciò tenuti al pagamento della tassa anche i ticinesi che soggiornano fuori Comune. Questa innovazione, che potrebbe apparire rivoluzionaria, è invece la logica applicazione del principio di equità: i cittadini ticinesi che soggiornano in località che non siano quelle del loro normale domicilio usufruiscono allo stesso modo e nella stessa misura delle infrastrutture turistiche di quanto sia dato di fare da parte degli ospiti stranieri o di altri Cantoni. Il principio di tassare anche i cittadini del Cantone interessato è del resto diffuso in tutta la Svizzera.

Importo della tassa di soggiorno

a) Aliquota (art. 25)

L'importo delle tasse di soggiorno è stato aumentato rispetto a quello previsto dal decreto legislativo attualmente vigente.

L'aumento si giustifica soprattutto quando si consideri l'imponenza degli investimenti necessari alla creazione di attrezzature turistiche tali da permettere alle regioni del turismo tradizionale di tenere il passo con le regioni concorrenti; anche le attività degli enti turistici si fanno sempre più dispendiose: si tende infatti a intensificare il servizio al cliente. Per quanto concerne le zone di incremento turistico, invece, si tratta di poter creare nuove attrezzature che permettano all'ospite di godere di prestazioni che, attualmente, in rare occasioni in tali regioni sono offerte.

L'aumento delle tasse di soggiorno, ad ogni modo, si è mantenuto entro limiti tollerabili: le tasse dovute in base al presente progetto di legge non sono superiori alla media svizzera.

Per particolari sul gettito delle tasse di soggiorno previste in base alle nuove aliquote, sulla ripartizione fra i vari beneficiari, e per confronti con la situazione attuale, rimandiamo alla tabella allegata.

Sottolineiamo il fatto che le aliquote divergono a seconda delle regioni: esse sono superiori nelle zone di interesse turistico.

b) Aumenti (art. 26)

Si prevede la possibilità di permettere, nel comprensorio di singole Pro loco, l'aumento delle tasse di soggiorno praticate, nella misura massima del 30 %. Questa disposizione dovrà tuttavia trovare una prudentissima applicazione: solo in situazioni assolutamente eccezionali, che comportino per i beneficiari delle tasse oneri particolarmente gravi, l'aumento potrà essere temporaneamente concesso.

c) Importo fisso (art. 27)

Si prevede la possibilità di imporre ai proprietari di case o appartamenti di vacanza un importo mensile fisso anziché le tasse di soggiorno calcolate in base all'effettivo numero dei pernottamenti. Si eviterà così, da una parte, una notevole mole di lavoro di controllo e di amministrazione, d'altra parte un eccessivo onere per i proprietari di abitazioni di vacanza.

Ripartizione della tassa di soggiorno (art. 28)

La tabella allegata dà le necessarie indicazioni sugli importi attribuiti ai vari enti. La novità maggiore consiste nel fatto che lo Stato entra a far parte della lista dei beneficiari della tassa di soggiorno. Come giustificare tale fatto?

In primo luogo, data la particolarità della situazione finanziaria in cui si trovano gli enti pubblici — lo Stato non escluso — non sembra saggia politica quella di addossare al Cantone, attraverso la legge sul turismo, compiti assai gravosi, senza d'altra parte procurargli una fonte d'entrate atta a compensare almeno parzialmente gli oneri di bilancio che ne conseguono.

Secondariamente si ritiene opportuno che almeno una parte dei fondi, percepiti grazie a una legge emanata dallo Stato, siano amministrati dall'Autorità cantonale. Tali fondi, infatti, dovrebbero essere impiegati in una fattiva politica turistica, inserita nel più vasto contesto della politica economica dello Stato, in vista della soluzione di problemi di interesse generale che trascendono quindi le preoccupazioni e i compiti degli enti locali.

Va da sé che la totalità dei fondi raccolti dallo Stato, grazie alla quotaparte sulle tasse di soggiorno, dovrà essere investita in opere o attività di interesse

turistico: distogliere da tale fine anche una minima parte dei fondi significherebbe togliere ogni giustificazione alla partecipazione dello Stato alle tasse di soggiorno.

Anche in questo campo, come in altri, abbiamo assunto quale punto di riferimento il comportamento di altri Cantoni: alcuni di essi, in particolare, hanno addirittura introdotto una tassa di soggiorno incassata esclusivamente dallo Stato.

Il secondo capoverso impone all'Ente ticinese per il turismo e alle Pro loco riconosciute di tenere una contabilità separata per le tasse di soggiorno: sarà così più agevole il controllo della destinazione delle somme raccolte e la verifica del rispetto dei principi che reggono l'istituzione stessa della tassa di soggiorno.

Responsabilità (art. 29)

Le norme relative alla responsabilità del prelevamento delle tasse di soggiorno ricalcano sostanzialmente quelle sin qui in vigore.

Il terzo capoverso contiene una deroga al principio secondo cui responsabile del versamento della tassa di soggiorno è il datore d'alloggio: l'ospite di un appartamento o di una casa di vacanza, qualora il suo soggiorno comprenda un periodo superiore ai due mesi, può chiedere di versare direttamente la tassa nella forma dell'importo fisso previsto dall'art. 27.

II. Tassa turistica

Scopo (art. 30)

Abbiamo già accennato al fatto che la tassa di soggiorno non può essere destinata al finanziamento della propaganda; d'altra parte gli esperti riconoscono che la propaganda turistica, attuata in forme sempre nuove e sempre diverse, è assolutamente indispensabile al fine di poter sostenere la lotta sul fronte della concorrenza; infine occorre ricordare che i costi delle inserzioni aumentano vertiginosamente, l'intrattenere relazioni pubbliche attraverso persone o enti specializzati e professionisti del ramo si fa via via più oneroso, le manifestazioni propagandistiche devono diventare sempre più frequenti e curate e quindi più dispendiose. Tenuto conto di queste premesse è agevole giungere alla conclusione che è necessario trovare una fonte di finanziamento degli enti turistici al di fuori della tassa di soggiorno. Questa nuova fonte, destinata al finanziamento della propaganda, dovrebbe essere trovata, a nostro parere, chiamando a contribuire le categorie che più di ogni altra trovano nelle attività turistiche l'origine di molta parte (e spesso della totalità) dei loro redditi: le categorie dei datori di alloggio, degli esercenti, dei gerenti di campeggi. Ci rendiamo conto che altre cerchie, altre professioni, sono direttamente interessate allo sviluppo del traffico turistico, in particolare certe categorie di commercianti.

Ma l'estensione dell'imposizione della tassa turistica al commercio si è urtata contro difficoltà pratiche e d'ordine giuridico-costituzionale di tale portata da indurci a rinunciarvi. Del resto non v'è chi non veda come, dal profilo generale, i maggiori beneficiari dello sviluppo del traffico turistico siano pur sempre i titolari d'esercizi pubblici e di campeggi. Appare pertanto equo caricare su ognuno di essi una parte degli oneri causati dall'attività propagandistica.

Soggetti al pagamento (art. 31)

Precisiamo sin d'ora che per titolari d'esercizio pubblico si intende sia il titolare di patente che il titolare di permesso, secondo gli articoli 2 e 3 della legge sugli esercizi pubblici, approvata da codesto Gran Consiglio l'11 ottobre 1967.

Il regolamento d'applicazione preciserà comunque quali saranno le categorie di esercizi pubblici soggetti al pagamento della tassa turistica.

TASSA TURISTICA

<i>Esercizi senza alloggio</i>	<i>Totale (12 + 13)</i>	<i>Alle Pro loco</i>	<i>All'Ente ticinese per il turismo</i>
13.	14.	15.	16.
18.400	163.582	81.791	81.791
9.324	96.821	48.411	48.410
4.024	48.370	24.185	24.185
942	28.147	14.074	14.073
3.311	43.789	21.895	21.894
1.320	17.616	8.808	8.808
2.898	18.259	9.130	9.129
634	23.645	11.823	11.822
3.472	14.295	7.148	7.147
1.757	13.500	6.750	6.750
7.118	17.126	8.563	8.563
1.448	8.841	4.421	4.420
1.116	8.293	4.147	4.146
758	6.079	3.040	3.039
715	6.319	3.160	3.159
1.926	6.575	3.288	3.287
1.268	5.502	2.751	2.751
4.654	7.043	3.522	3.521
3.147	5.521	2.761	2.760
2.106	4.232	2.116	2.116
472	2.598	1.299	1.299
1.302	3.274	1.637	1.637
1.388	2.700	1.350	1.350
73.500	552.127	276.070	276.057

Importo (art. 32)

Per i datori d'alloggio la tassa turistica è prevista nella misura di 10 centesimi per pernottamento soggetto alla tassa di soggiorno. Questa disposizione, giuridicamente nuova, di fatto altro non tende se non a rendere obbligatoria una prassi volontariamente già adottata da tempo in diverse località (comprensorio della Pro Lugano e della Pro Locarno) e a estenderla a tutto il territorio del Cantone.

Per gli esercizi pubblici senza alloggio riteniamo equo proporre di fissare la tassa turistica in base a una percentuale sulla tassa di patente o di permesso, tenuto conto dell'interesse turistico di ogni regione.

Infine, per i gerenti di campeggi si prevede una tassa calcolata in base a 3 centesimi per pernottamento.

Ripartizione (art. 33)

La tassa turistica servirà dunque essenzialmente al finanziamento della propaganda turistica: orbene saranno l'Ente ticinese per il turismo e le Pro loco riconosciute gli organismi particolarmente impegnati nello sforzo di propaganda. Appare pertanto equo far beneficiare l'uno e le altre del gettito della tassa turistica.

Proponiamo che esso sia diviso in ragione del 50 % a favore dell'Ente ticinese per il turismo e del 50 % a favore delle Pro loco.

Nell'annessa tabella sono esposte le valutazioni concernenti l'importo che procurerà la tassa turistica e la sua ridistribuzione fra gli enti beneficiari.

III. Norme comuni

Modi di incasso e di ripartizione (art. 34)

Le modalità di incasso e di ripartizione saranno stabilite per regolamento: particolare attenzione dovrà essere riservata ai mezzi di controllo, al fine di impedire gli abusi.

Importante sarà definire l'entrata in vigore della legge, almeno per quanto concerne il capitolo «Tassa di soggiorno e tassa turistica», all'inizio dell'anno civile: saranno così evitate complicazioni amministrative nei primi tempi dell'applicazione.

Ricorso (art. 35)

Il Consiglio di Stato è prima istanza di ricorso in caso di contestazioni sia sul principio dell'imposizione sia sull'importo delle tasse.

Capo VI

CONTRIBUTI COMUNALI E PATRIZIALI

Contributo comunale (art. 36)

I Comuni sono chiamati, con la disposizione dell'art. 36, a contribuire al finanziamento dell'attività delle Pro loco.

La situazione attuale presenta numerosi casi di incomprensione delle Autorità comunali nei confronti delle Associazioni turistiche locali: spesso, infatti, assai scarso, per non dire nullo, è il contributo finanziario che i Comuni accordano alle Pro loco.

Se si considera l'importanza che il turismo assume in certe regioni del nostro Cantone, e i benefici effetti che esso produce, direttamente e indirettamente, a favore di larghi ceti della popolazione, e quindi delle finanze comunali, non è

possibile non giustificare l'obbligo fatto ai Comuni di partecipare, proporzionalmente all'interesse turistico della località, al finanziamento delle attività svolte dalle Pro loco.

La difficoltà sta piuttosto nel trovare una chiave di calcolo che permetta di commisurare appunto il contributo al beneficio che il turismo reca al Comune. Un calcolo del reddito (diretto e indiretto) prodotto dalle attività turistiche in ogni Comune non è possibile e, quand'anche lo fosse, risulterebbe eccessivamente laborioso. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno, pur riconoscendo trattarsi di un metodo imperfetto, di adottare quale unità di misura il pernottamento registrato nel corso dell'anno precedente in ogni Comune.

Riconosciamo che, in taluni casi, pernottamenti che si verificano in una certa località possono provocare un reddito maggiore in località diverse. Ciò si verifica specialmente nei Comuni siti nelle adiacenze dei maggiori centri: i turisti che soggiornano in un Comune di periferia si trasferiscono normalmente nella vicina città per effettuare i loro acquisti. Ma questo relativo svantaggio può essere a nostro avviso compensato dagli oneri notevolmente maggiori che incombono, di regola, sui centri per il funzionamento dei servizi pubblici.

Ancorchè imperfetta, quindi, l'unità di misura che proponiamo per il calcolo dei contributi comunali ci sembra la migliore, tenuto conto, fra l'altro, della semplicità della sua applicazione.

Occorre inoltre tener presente la relativa modestia dei contributi richiesti ai Comuni: in base a quanto previsto dall'art. 36 i Comuni del Cantone dovrebbero versare alle Pro loco un importo totale di circa Fr. 230.000,—.

Contributo patriziale (art. 37)

Anche i Patriziati devono poter contribuire allo sviluppo dell'attività turistica: l'apporto del Patriziato, in particolare, potrebbe felicemente inserirsi nel contesto della politica turistica prospettata dal presente progetto di legge a favore delle regioni di montagna. Esso è infatti proprietario di terreni su cui potrebbero trovare pratica realizzazione importanti iniziative.

E' pertanto giustificato imporre al Patriziato sacrifici per ragioni di pubblico interesse: tali sacrifici potrebbero essere all'origine di effetti positivi per l'economia di un'intera regione, per la popolazione della stessa, per gli enti pubblici locali, Patriziato compreso.

Capo VII

NORME ORGANIZZATIVE

I. Consiglio di Stato (art. 38)

Il Consiglio di Stato si vede attribuire dalla legge numerose competenze, di cui ricordiamo quelle in materia:

- di delimitazione di zona di interesse o di incremento turistico (art. 4);
- di sussidiamento (art. 14);
- di esenzioni fiscali (art. 18);
- di tasse di soggiorno e tassa turistica (art. 24, 26, 35);
- di riconoscimento delle Pro loco (art. 54), d'approvazione degli statuti dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco (art. 66), di ratifica dei conti dei medesimi enti (art. 67);
- di fusione delle Pro loco, di istituzione di consorzi obbligatori e di dichiarazione della pubblica utilità (art. 69).

Il Consiglio di Stato dovrà inoltre promulgare i regolamenti d'applicazione della legge.

Ma l'art. 38 che stiamo commentando presenta lo Stato soprattutto quale organo di vigilanza e di coordinamento nei confronti degli enti cui competono compiti particolari nell'ambito del turismo.

La vigilanza dello Stato su tali enti è giustificata e si impone per diverse e ovvie ragioni di cui citiamo le principali:

- le Pro loco e l'Ente ticinese per il turismo diventano, in base alla legge, enti di diritto pubblico;
- essi sono finanziati con introiti percepiti grazie alla legislazione cantonale: tassa di soggiorno, tassa turistica, contributo comunale, partecipazione dello Stato;
- l'efficacia dell'attività degli enti turistici è proporzionale alla coerenza e alla conformità della stessa con l'indirizzo che lo Stato dà alla politica turistica.

Da ciò si deduce che la vigilanza del Consiglio di Stato non potrà essere limitata a questioni amministrative, di controllo, quale garanzia per il rispetto delle disposizioni legali; la vigilanza sarà pure d'ordine sostanziale, avrà un aspetto propriamente politico, che permetterà allo Stato di essere veramente l'ente coordinatore di tutte le attività nell'ambito del turismo.

II. Dipartimento competente (art. 39)

Il Consiglio di Stato agirà normalmente attraverso il Dipartimento competente; questo dovrà essere dotato dei mezzi necessari all'applicazione efficace della legge.

III. Ente ticinese per il turismo

1. Natura giuridica: composizione e sede (art. 40)

Nel corso della discussione granconsigliare avutasi in occasione della modificazione apportata, il 6 aprile 1961, al decreto legislativo concernente le tasse cantonali di soggiorno si auspicò una riforma della legge, in base alla quale le competenze e la configurazione degli enti chiamati a collaborare con lo Stato nell'ambito del turismo fossero più chiaramente definite. (28)

Del resto, già la discussione verificatasi nella seduta del 27 ottobre 1952, durante la quale fu varato appunto il decreto legislativo sulle tasse cantonali di soggiorno, fu centrata sull'ambiguità dello statuto giuridico degli enti turistici, associazioni chiamate a esercitare funzioni di diritto pubblico o per lo meno di natura pubblica (29)

Orbene, questo Consiglio ritiene opportuno attribuire all'Ente ticinese per il turismo e alle Pro loco riconosciute il carattere di corporazione di diritto pubblico. A questi enti sono infatti attribuite competenze assai vaste, le cui implicazioni sono di pubblico interesse. Da ciò deriva la necessità di prevedere per gli organismi turistici un tipo d'organizzazione che accomunasse le esigenze di efficienza, di obiettività, di funzionamento e di controllo democratico. Il rispetto di tali esigenze è garantito solo dall'attribuzione del carattere di corporazione di diritto pubblico sia all'ente turistico che agirà a livello cantonale, sia a quelli che opereranno nelle diverse regioni.

L'attribuzione della personalità di diritto pubblico all'Ente ticinese per il turismo ha comportato l'esigenza di introdurre nella legge le principali norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello stesso. Non appare infatti

28) Raccolta dei verbali del Gran Consiglio; sessione ordinaria autunnale 1960, pag. 358 e segg.

29) Raccolta dei verbali del Gran Consiglio; sessione ordinaria primaverile 1952, pag. 440 e segg.

opportuno rinviare in sede di statuto la definizione delle competenze, degli organi, della natura dei rapporti che intercorreranno fra l'Ente e i terzi e fra i suoi organi. Quando lo Stato ritiene necessaria l'istituzione di un ente pubblico deve, esso stesso, indicarne chiaramente le finalità, i limiti, il modo di agire.

E' questa la ragione che ci induce a presentare, nel capitolo concernente le « norme organizzative », una notevole serie di norme concernenti l'Ente ticinese per il turismo. Va da sé che questo discorso sarà valido — per analogia — in sede di definizione di competenze e organi delle Pro loco riconosciute.

E' chiaro che un'organizzazione di questo genere caricherà sull'Amministrazione dello Stato gravi compiti di vigilanza: così come è esercitata la vigilanza sugli altri enti pubblici locali, allo stesso modo dovrà essere seguita l'attività dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute; allo Stato saranno in particolare attribuite le competenze di giudizio su vertenze che dovessero sorgere nell'ambito di uno dei nuovi enti pubblici, o fra gli enti medesimi. Una prima conseguenza dell'attribuzione del carattere di ente pubblico all'organismo che, a livello cantonale, avrà particolari competenze nell'ambito del turismo è quella del mutamento della sua denominazione: quella che era una « associazione » ai sensi dell'articolo 60 del codice civile svizzero non potrà più, nel futuro, mantenere tale definizione.

L'Ente ticinese per il turismo avrà la sua sede a Bellinzona; la scelta della capitale è dovuta essenzialmente al fatto che l'Ente ticinese per il turismo dovrà collaborare strettamente con l'Autorità cantonale. Non va inoltre dimenticato che tale determinazione elimina sin dall'inizio ogni possibile discussione o polemica sulla scelta, quale sede, di una o l'altra località turistica importante. Saranno membri, per legge, dell'Ente ticinese per il turismo: lo Stato, le Pro loco riconosciute e due associazioni di categoria particolarmente interessate ai problemi del turismo. L'obbligo d'aderire all'Ente pronunciato all'indirizzo della Società degli esercenti e albergatori del Canton Ticino e della Federazione cantonale ticinese degli albergatori è controbalanciato dal diritto attribuito dall'art. 47 alle medesime associazioni di avere in permanenza un loro rappresentante nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

2. *Compiti primari (art. 41)*

Vaste e assai importanti sono le competenze assegnate all'Ente ticinese per il turismo: esse potrebbero essere riassunte nel compito previsto dalla lettera a) del secondo capoverso: « promuovere il turismo, in genere, nel Cantone ».

E' chiaro che coordinare l'attività delle Pro loco riconosciute, svolgere attività di studio e consulenza, operare sul fronte della propaganda turistica, significa addossarsi impegni assai gravosi che richiederanno il potenziamento dei mezzi messi a disposizione dell'Ente.

3. *Compiti secondari (art. 42)*

Ci è parso importante dare all'Ente ticinese per il turismo la possibilità di svolgere un'attività di sussidiamento analoga a quella dello Stato. L'Ente, che agisce su scala cantonale e deve occuparsi dei singoli problemi da un punto di vista del loro inserimento nell'ambito della politica turistica globale, può e deve essere in grado di affiancare lo Stato e l'iniziativa privata nello sforzo inteso a risolvere alcuni di questi problemi di interesse generale.

Sempre in questo ordine di idee va inserita la disposizione del secondo capoverso, che dà la possibilità al Consiglio di Stato di autorizzare l'Ente ticinese per il turismo a collaborare alla realizzazione di certe iniziative turistiche anche con la partecipazione finanziaria a enti aventi scopo di lucro. Sembra infatti opportuno che l'Ente ticinese per il turismo possa essere, ad esempio, azionista di una società anonima il cui scopo sia quello di realizzare un'impor-

tante opera di carattere turistico : simile partecipazione dell'Ente può in taluni casi vantaggiosamente sostituirsi al sussidio accordato a fondo perso.

4. *Quote dei soci (art. 43)*

La legge lascia allo Statuto il compito di fissare l'importo delle quote dei soci : ciò permetterà un adeguamento più tempestivo al mutare delle circostanze.

5. *Organi (art. 44)*

A prescindere dalla denominazione diversa adottata per definire i vari organi dell'Ente ticinese per il turismo rispetto a quelli dell'Associazione ticinese per il turismo, occorre sottolineare il fatto che è istituita una « Direzione » (cfr. art. 50).

4. *Assemblea*

Funzioni e competenze (art. 45)

L'assemblea è evidentemente l'organo superiore dell'Ente ticinese per il turismo : da ciò derivano le competenze che le sono attribuite.

A questo proposito occorre tuttavia precisare che, a differenza di quanto è previsto dall'art. 12 della legge organica comunale, le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo sono esercitate dal Consiglio d'amministrazione, e non dall'assemblea (art. 48). Questa norma è suggerita da esigenze di efficacia e di tempestività : data la sua natura e composizione l'assemblea potrebbe assai difficilmente essere convocata in tempo, per problemi magari di scarsa portata.

Diritto di voto (art. 46)

Si è ritenuto di proporre che ogni socio, indipendentemente dall'importo della quota versata, possa esprimere in assemblea un unico voto. E' anche questa una conseguenza del fatto che l'Ente sarà una corporazione di diritto pubblico, in cui i singoli membri devono essere messi sullo stesso piano, a prescindere dalla categoria sociale, professionale o di censo cui appartengono.

7. *Consiglio d'amministrazione*

Composizione (art. 47)

Lo Stato disporrà, in seno al consiglio d'amministrazione, della maggioranza dei membri. In particolare il direttore del Dipartimento competente presiederà il Consiglio. Oltre al posto riservato ai rappresentanti dello Stato, due seggi saranno a disposizione dei rappresentanti delle maggiori categorie professionali interessate al turismo; si dovrà tener conto della rappresentanza regionale.

Competenze (art. 48)

Le competenze del consiglio d'amministrazione sono assai vaste ; l'attività del consiglio influirà in modo determinante sull'andamento di tutto l'Ente. E' questo il motivo che suggerisce di dare allo Stato la possibilità di eleggere direttamente la maggioranza dei membri i quali dovranno essere veramente suoi rappresentanti e non rappresentanti di regioni, categorie o professioni scelti dal Consiglio di Stato. Essi dovranno, insomma, agire sulla scorta delle indicazioni che il Governo e il Dipartimento competente potranno fornir loro.

8. *Comitato direttivo : composizione e competenze (art. 49)*

Anche nel comitato direttivo la maggioranza dei membri sarà costituita da rappresentanti dello Stato.

9. *Direzione : composizione e compiti (art. 50)*

La direzione è un organo dell'Ente ticinese per il turismo che non trova ri-

scontro nell'Associazione ticinese per il turismo. Nasce dall'esigenza di dotare l'Ente di un ufficio stabile presso il quale funzionari di particolare competenza possano provvedere all'adempimento dei numerosissimi compiti affidati all'Ente stesso dalla legge.

Il coordinamento dell'attività delle Pro loco, lo studio e la consulenza, la propaganda, la collaborazione con altri enti; l'azione di sussidiamento; la cura della pubblicazione prevista dall'art. 53; l'imposizione delle tasse di soggiorno e turistica, la gestione degli affari correnti, ecc. impongono una mole tale di lavoro da esigere, non che giustificare, la creazione dell'ufficio stabile.

Del resto questa nostra proposta è confortata dal fatto che, in Svizzera, tutte le organizzazioni turistiche di una certa importanza dispongono di uffici stabili anche nel caso, assai frequente, di disponibilità finanziarie di molto inferiori a quelle del futuro Ente ticinese per il turismo.

10. *Commissione di revisione dei conti* (art. 51)

La commissione di revisione dei conti non diverge sostanzialmente dalla commissione di revisione attualmente prevista dall'art. 11 dello Statuto dell'Associazione ticinese per il turismo.

Diversa invece la sua durata in carica: sarà infatti di due anni; i singoli membri della commissione non saranno più immediatamente rieleggibili.

11. *Finanziamento* (art. 52)

I problemi attinenti al finanziamento degli organismi turistici hanno costituito il maggior ostacolo ai lavori preparatori di questa legge. La necessità di incrementare gli investimenti in infrastrutture turistiche, l'esigenza di potenziare il servizio al cliente, impongono di dotare le Pro loco e l'Ente ticinese per il turismo di mezzi più sostanziosi. La soluzione prospettata è quella costituita dall'aumento delle tasse di soggiorno e dalla creazione della tassa turistica. E' chiaro tuttavia che anche lo Stato dovrà pur compiere uno sforzo diretto a sostenere l'attività di un ente pubblico da esso creato, l'Ente ticinese per il turismo. E' questo il motivo che ci suggerisce di elencare, fra i modi di finanziamento dell'Ente, « un contributo del Cantone ». Ci asteniamo dal proporre l'inclusione nel testo legislativo che ci occupa di un importo annuo fisso, che ben difficilmente potrebbe essere valutato e che, certamente, dovrebbe poi essere adeguato, a seconda delle circostanze, attraverso successive modifiche del testo di legge. Questo Consiglio si riserverà pertanto di proporre ogni anno, in sede di stesura del preventivo, un importo che costituirà il « contributo del Cantone » all'Ente ticinese per il turismo.

Ci limitiamo per ora ad anticipare che tale importo non potrà essere contenuto in una cifra di poche decine di migliaia di franchi, bensì dovrà toccare dimensioni assai maggiori.

12. *Pubblicazione* (art. 53)

La pubblicazione prevista dall'art. 53 assume, nell'ambito dell'azione di propaganda e di coordinamento dell'Ente ticinese per il turismo, un'importanza assai notevole. Essa costituisce per il turista una fonte di informazioni apprezzatissima e insostituibile, oltre che un mezzo di difesa contro gli approfittatori.

IV. *Pro loco riconosciute*

Molte considerazioni svolte in sede di commento degli articoli relativi all'Ente ticinese per il turismo conservano il loro valore anche nel commento al capitolo concernente le Pro loco.

Ci limiteremo pertanto, quando sarà il caso, a ricordare quanto già detto, riservandoci di sviluppare talune idee strettamente pertinenti alla creazione, alla organizzazione e al funzionamento delle Pro loco.

7. *Comitato direttivo : composizione e competenze* (art. 61)

Cfr. comitato direttivo dell'Ente ticinese per il turismo (art. 49).

8. *Commissione di revisione dei conti* (art. 62)

Cfr. commento all'art. 51.

9. *Finanziamento* (art. 63)

Cfr. commento agli art. 36 e 52.

10. *Scioglimento* (art. 64)

La Pro loco riconosciuta può sciogliersi solo per decisione dell'Autorità che la costituisce : il Consiglio di Stato.

V. *Norme comuni*

1. *Norme sussidiarie* (art. 65)

E' chiaro che il regolamento d'applicazione e gli statuti molto dovranno ancora dire in merito all'organizzazione, ma soprattutto al funzionamento dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute.

A titolo d'esempio ricordiamo che dovranno essere stabiliti i periodi dell'anno entro cui dovranno tenersi le assemblee ; le norme sulle elezioni dovranno portare alla nomina contemporanea di quegli organi la cui durata in carica è simile.

2. *Approvazione degli statuti* (art. 66)

Molti problemi concernenti il funzionamento dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute saranno disciplinati dai rispettivi statuti. La loro approvazione da parte del Consiglio di Stato sarà pertanto un atto della massima importanza e delicatezza.

3. *Ratifica annuale dei conti e della gestione* (art. 67)

E' un aspetto particolare del problema toccato dal commento all'art. 38.

VI. *Comuni* (art. 68)

Ricordiamo che i compiti e le competenze affidati dalla legge ai Comuni sono segnatamente i seguenti :

il Comune :

- collabora con lo Stato nell'opera di promovimento del turismo (art. 2) ;
- partecipa alla fase di consultazione che precede la dichiarazione di una zona turistica (art. 4) ;
- può essere obbligato a promulgare norme edilizie e di polizia in caso di dichiarazione di zona turistica (art. 5) ;
- può essere chiamato a contribuire al finanziamento di opere turistiche (art. 13) ;
- può concedere esenzioni fiscali a favore di investimenti effettuati in opere turistiche (art. 20) ;
- è tenuto al contributo comunale (art. 36) ;
- è socio della Pro loco riconosciuta nel cui comprensorio si trova (art. 54) e assume particolari responsabilità negli organi direttivi della Pro loco stessa (art. 60-61).

1. *Natura giuridica e composizione (art. 54)*

Per quanto concerne la natura giuridica cfr. il commento all'art. 40.

I Comuni situati nel comprensorio sono soci obbligatori della Pro loco: con ciò si vuole sottolineare ancora una volta il fatto che i Comuni devono svolgere compiti importanti nell'ambito del turismo.

L'adesione obbligatoria alle Pro loco non provoca ulteriori oneri ai Comuni (cfr. art. 56).

2. *Compiti (art. 55)*

Si tratta di compiti assai estesi che il testo del primo capoverso dell'art. 54 riassume nel seguente modo: «promuovere il turismo nell'ambito di uno o più Comuni».

Sottolineamo l'importanza del compito di informazione e di assistenza turistica: il turista deve, in qualsiasi momento, poter rivolgersi a persone responsabili le quali siano in grado di dargli quelle indispensabili informazioni che gli permettano di sfruttare nel migliore dei modi il proprio tempo libero. Così il turista, prima di partire per il week-end, deve potersi informare, ad esempio, sulle condizioni del tempo, della neve, sulla praticabilità di strade, piste, ecc.; il turista residente deve poter essere informato sull'esistenza di itinerari, di monumenti, di manifestazioni, ecc.

Tali informazioni devono essere disponibili ogni giorno: per questo motivo la legge prevede l'obbligo per ogni Pro loco riconosciuta di avere un ufficio o un recapito permanente. Per «recapito permanente» si intende per lo meno un numero telefonico — opportunamente segnalato sui prospetti, negli alberghi e ristoranti, nelle segnalazioni pubbliche destinate ai turisti (pianta della città, ad es.) oltre che, evidentemente, sull'elenco dei numeri telefonici — formando il quale si possano ottenere informazioni rapide e attendibili.

3. *Quote dei soci (art. 56)*

Saranno fissate dai singoli statuti: ogni Pro loco dovrà tener conto, in sede di definizione delle quote, della sua conformazione, del numero e del genere dei suoi soci.

Si ricorda che il contributo comunale versato in virtù dell'art. 36 vale quale quota sociale per i Comuni.

4. *Organi (art. 57)*

L'organizzazione della Pro loco riflette quella dell'Ente ticinese per il turismo: non è tuttavia prevista la costituzione per legge della direzione.

5. *Assemblea*

Competenze (art. 58)

Cfr. commento all'art. 45.

Diritto di voto (art. 59)

Cfr. commento all'art. 46.

6. *Consiglio d'amministrazione: composizione e competenze (art. 60)*

La composizione può variare a seconda della struttura della Pro loco riconosciuta: particolarmente importante sarà il numero dei Comuni presenti nel comprensorio della Pro loco.

I rappresentanti dei Comuni devono avere la maggioranza in consiglio d'amministrazione.

Per il resto cfr. commenti agli art. 47 e 48.

VII. *Consorzio e pubblica utilità* (art. 69)

Per permettere la realizzazione di determinate opere turistiche il Consiglio di Stato potrà istituire consorzi fra enti pubblici e privati o tra privati; potrà dichiarare la pubblica utilità delle opere medesime.

Per quanto concerne la fusione delle Pro loco riconosciute occorre ricordare quanto segue: la legge sulla fusione, separazione e consorzio di Comuni, del 6 marzo 1945 dà al Gran Consiglio la competenza di decidere la fusione di Comuni; or bene il progetto che oggi presentiamo all'attenzione di codesto Consiglio, pur richiamando quale procedura da seguire per la fusione di Pro loco quella della citata legge del 1945, intende conferire la competenza decisionale al Governo, riservato il ricorso al Gran Consiglio.

Sembra infatti poco opportuno investire il Parlamento di questioni di relativa importanza, che potrebbero con maggior tempestività essere decise dal Consiglio di Stato. Sembra inoltre più logico affidare, almeno in sede di primo giudizio, al Governo i destini di enti pubblici che esso Governo direttamente crea.

VIII. *Cattiva amministrazione* (art. 70)

Le norme dell'art. 70 tendono a garantire il funzionamento degli enti turistici regionali: eventuali stasi nella loro attività non sono ammissibili, dati i compiti estremamente importanti che sono loro affidati.

IX. *Ricorsi* (art. 71)

L'applicazione delle norme dell'art. 71 richiederà l'interessamento diretto del Dipartimento dell'interno cui già compete l'istruzione delle pratiche concernenti i ricorsi contro le decisioni di organi comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici.

Capo VIII

PENALITÀ - NORME FINALI

Norme disciplinari (art. 72)

L'Ente ticinese per il turismo e le Pro loco riconosciute dispongono di notevoli autonomie nella loro azione intesa a promuovere, ai vari livelli, il turismo ticinese.

Il progetto di legge che vi sottoponiamo tende a potenziare questi organismi al fine di permettere loro di svolgere nel migliore dei modi il loro compito. In particolare sono affidati all'Ente ticinese per il turismo e alle Pro loco importanti mezzi finanziari. E' pertanto necessario che lo Stato vigili sull'andamento di tali enti o associazioni: si giustifica in specie la competenza data al Consiglio di Stato di adottare determinate misure disciplinari nei confronti dei membri degli organi direttivi dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute colpevoli di inosservanza alle sue direttive o agli ordini relativi all'applicazione della legge, così come di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Contravvenzioni (art. 73)

Al Dipartimento competente sono concesse le normali facoltà di intervento con misure penali in caso di violazione delle disposizioni della legge.

Regolamenti (art. 74)

A prescindere dalle diverse deleghe al Consiglio di Stato contenute in diversi articoli della legge (art. 6 cpv. 2; art. 8 cpv. 2; art. 31; art. 34 cpv. 2; art. 37 cpv. 2; art. 53; art. 65) il Governo è autorizzato a disciplinare le materie elencate all'art. 74.

Si tratta di norme la cui importanza appare evidente: esse costituiscono uno dei migliori mezzi per la protezione dell'ospite e sono indispensabili per un'efficace propaganda turistica.

*Norme transitorie***a) Classificazione degli esercizi pubblici (art. 75)**

Il disciplinamento delle classificazioni degli esercizi pubblici potrà entrare in vigore unicamente dopo un lasso di tempo assai lungo. A prescindere dal delicato lavoro di stesura delle norme di classificazione, che presuppone il superamento di notevoli difficoltà di natura tecnica, un periodo di alcuni mesi sarà richiesto dal concreto lavoro di classificazione di ogni esercizio pubblico con alloggio nelle diverse categorie.

Però, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni applicative previste da questo progetto di legge — entrata in vigore che potrà aver luogo in fasi successive nelle varie regioni del Cantone — vale la classificazione stabilita dall'Ente ticinese per il turismo.

b) Prima costituzione : nuovi statuti (art. 76)

cfr. commento agli art. 65 e 66.

Norme abrogative (art. 77)

E' abrogato il solo testo legislativo fin qui vigente nel nostro Cantone in materia di turismo : il decreto legislativo concernente le tasse cantonali di soggiorno del 27 ottobre 1952.

Norma finale (art. 78)

Il regolamento d'applicazione dovrà prevedere l'entrata in vigore delle diverse norme : talune potranno valere a partire da un qualsiasi momento dell'anno ; talaltre dovranno invece necessariamente entrare in vigore all'inizio dell'anno o, per lo meno, all'inizio della stagione turistica.

Nel concludere questa presentazione del progetto di legge sul turismo riteniamo opportuno richiamare agli onorevoli membri di codesto Consiglio l'urgenza e la necessità di un testo legislativo che dia allo Stato la possibilità di agire, insieme con gli operatori privati, nell'ambito del turismo. Da anni, oramai, la legge è sollecitata da più parti e in particolare dalla stampa e dall'Associazione ticinese per il turismo ; le preoccupazioni di questi ambienti sono, a nostro avviso, giustificate. Nella prima parte del nostro messaggio abbiamo dato il quadro dei problemi presentati dal fenomeno turistico. Vogliamo ora ricordare che non è possibile attendere ancora a lungo, prima di affrontare — e se possibile risolvere — tali problemi. Interessi incalcolabili per la nostra economia sono in gioco. E' dovere dello Stato quello di fare tutto quanto gli è possibile in questo senso.

Ci lusinghiamo pertanto di credere che il progetto allegato abbia a trovare il consenso dei membri di codesto Consiglio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE SUL TURISMO

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 aprile 1968 n. 1510 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo I

GENERALITA'

Art. 1

La presente legge ha lo scopo d'incrementare lo sviluppo del turismo nel Cantone, segnatamente consolidando le condizioni acquisite nelle regioni turistiche tradizionali e promovendo le attività intese a estendere il turismo nelle valli e nelle regioni di montagna.

Scopo
della legge

Art. 2

Lo Stato promuove il turismo con la collaborazione dell'Ente ticinese per il turismo, delle Pro loco riconosciute, dei Comuni e dei Patriziati, di cui esso coordina le varie attività in questo settore.

Enti competenti ;
coordinamento

Capo II

ZONE TURISTICHE

Art. 3

Tenuto conto della pianificazione urbanistica possono essere stabilite :

Principio

- a) zone d'interesse turistico, estendentisi alle località di maggior sviluppo turistico ;
- b) zone d'incremento turistico, estendentisi particolarmente alle località di carattere turistico potenziale, in cui si intenda promuovere la formazione di strutture tali da fare del turismo un'attività economica importante nelle zone medesime, per esempio con la creazione di centri di cura climatica, stazioni di montagna e simili.

Art. 4

Le zone d'interesse turistico o di incremento turistico sono stabilite per decisione del Consiglio di Stato, d'ufficio o su proposta dei Comuni o degli enti locali o regionali.

Procedura

L'Ente ticinese per il turismo e i Comuni interessati devono essere sentiti.

La decisione del Consiglio di Stato è definitiva ; essa è resa pubblica.

Art. 5

Effetti

¹ L'istituzione di una zona di interesse o di incremento turistico comporta di regola :

1. per lo Stato, un'attività particolare di sussidiamento secondo le norme degli articoli 6 e seguenti ;
2. per i Comuni, l'obbligo di promulgare
 - a) particolari norme edilizie in funzione dello sviluppo turistico della località ;
 - b) particolari norme intese a tutelare la quiete dai rumori eccessivi o molesti ;
 - c) particolari norme intese a vietare, d'accordo con l'Autorità cantonale competente, la circolazione degli autoveicoli in determinate ore o in determinate zone ;
3. per le Pro loco riconosciute, l'obbligo di intraprendere particolari attività di interesse generale per il turismo.

² Gli obblighi particolari del Comune o delle Pro loco riconosciute sono stabiliti di volta in volta nelle decisioni del Consiglio di Stato secondo l'art. 4.

³ Se il Comune o la Pro loco riconosciuta non soddisfa tali obblighi il Cantone vi provvede esso stesso sostituendosi al Comune o alla Pro loco riconosciuta e addossando le relative spese agli enti interessati.

Capo III

SUSSIDI

Art. 6

1. In generale

a) Per l'intero Cantone

¹ Lo Stato può sussidiare, in tutto il territorio del Cantone :

- a) la costruzione e il riattamento di sentieri e strade pedonali di interesse turistico ;
- b) la creazione di posteggi o piazze di sosta in quanto interessino prettamente il turismo.

² Il regolamento d'applicazione della legge ne fissa le condizioni.

Art. 7

b) Per le zone turistiche

Nelle zone di interesse o di incremento turistico lo Stato può concedere sussidi segnatamente :

- a) per la costruzione di piscine e bagni-spiaggia ;
- b) per la costruzione di porti per natanti d'interesse turistico ;
- c) per la costruzione di teleferiche, sci-lift, seggiovie e altri impianti di trasporto di natura tipicamente turistica ;
- d) per la costruzione, il riattamento o la sistemazione di impianti sportivi, campi da gioco o luoghi di svago destinati all'incremento del turismo, come pure per la dotazione delle attrezzature relative ;
- e) per la costituzione di servitù di destinazione su parchi privati aperti al pubblico e di interesse generale per la zona.

Art. 8

¹ Nelle zone d'incremento turistico, nelle località economicamente depresse per cui il turismo può costituire una valida risorsa, lo Stato può concedere sussidi per il riattamento di vecchi edifici da destinare a case di vacanza.

2. Casi particolari

a) Riattamenti per case di vacanza

² Il regolamento d'applicazione ne fissa le condizioni.

Art. 9

¹ Nelle zone d'incremento turistico possono essere sussidiate anche le installazioni alberghiere.

b) Alberghi

² Il sussidiamento è concesso alle seguenti condizioni:

- a) che le installazioni siano previste nell'ambito di un piano razionale di sviluppo, da inserire in un disciplinamento urbanistico, che presenti garanzie di attuazione specie dal punto di vista tecnico ed economico, approvato dal Consiglio di Stato;
- b) che al sussidiamento partecipi un massimo di 500 letti per complesso turistico da realizzare nel termine di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio accordato alla prima installazione, in ordine di tempo, dello stesso complesso turistico.

Art. 10

¹ Per la costruzione, l'ampliamento o la riattazione di strade d'accesso a centri turistici di nuova creazione, nelle zone d'incremento turistico, lo Stato può assegnare un sussidio sino a un massimo del 50 %.

c) Strade

² Tali opere sono assunte dallo Stato quando nelle località medesime si verifichi un movimento turistico importante oppure quando vi si stabilisca una popolazione permanente.

³ L'importo eccedente il sussidio normalmente assegnato in base alle leggi vigenti va a carico delle voci del bilancio dello Stato relative alla presente legge.

Art. 11

¹ Per la costruzione di acquedotti e fognature nelle zone di incremento turistico lo Stato può assegnare un sussidio sino a un massimo del 50 %.

d) Altre infrastrutture

² L'importo eccedente il sussidio normalmente assegnato in base alle leggi vigenti va a carico delle voci di bilancio dello Stato relative alla presente legge.

Art. 12

¹ Tranne nei casi previsti dagli art. 10 e 11, il sussidio è concesso fino a un massimo del 30 % del prezzo di costo dell'opera o dei lavori, ritenuto tuttavia un massimo di Fr. 300.000,— per ogni opera, attrezzatura o lavoro.

3. Misura

² Nello stabilire la misura del sussidio, oltre alla razionalità delle opere, delle attrezzature o dei lavori, si tiene conto della loro ubicazione e, inoltre, se l'esecuzione si realizzi nell'ambito di piani razionali di sviluppo di una località o di una intera zona.

Art. 13

Il Consiglio di Stato può obbligare i Comuni interessati a contribuire al finanziamento nella misura massima del 30 %, te-

4. Partecipazione dei Comuni

nuto conto della loro capacità finanziaria e di un massimo di Fr. 300.000,— per ogni opera, attrezzatura o lavoro.

Art. 14

5. Autorità competenti

Fino all'importo di Fr. 100.000,— e nei limiti dei crediti di bilancio, i sussidi sono concessi dal Consiglio di Stato; oltre i Fr. 100.000,— la decisione è di competenza del Gran Consiglio.

Art. 15

6. Restituzione, riduzione e revoca dei sussidi

¹ Il Consiglio di Stato decreta la restituzione totale o parziale dei sussidi da parte del beneficiario:

- a) quando siano state date informazioni inesatte o false;
- b) quando non siano adempiuti gli obblighi e le condizioni stabiliti dalla legge o fissati nella decisione che assegna il sussidio.

² E' riservata l'azione penale.

Art. 16

b) Per alienazione o altra destinazione

¹ Se uno stabile o un impianto sussidiato dal Cantone in virtù della presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, i sussidi assegnati secondo gli articoli 6 e seguenti della legge, devono essere, a giudizio del Consiglio di Stato, restituiti in tutto o in parte.

² L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo da dieci a venti anni dalla data dell'assegnazione del sussidio stabilito caso per caso dal Consiglio di Stato.

³ A garanzia dell'obbligo di restituzione previsto dal capoverso precedente compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'articolo 836 del Codice civile svizzero. L'ipoteca è privilegiata e prevalente su ogni altro pegno immobiliare, con obbligo di iscrizione a registro fondiario.

⁴ Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario dell'immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell'ipoteca legale così istituita.

Art. 17

c) Ricorso

Contro le decisioni di cui all'art. 15 e 16 è proponibile il ricorso al Gran Consiglio.

Capo IV

ESENZIONI FISCALI

Art. 18

Principio

¹ Il Consiglio di Stato può esentare in tutto o in parte dalle imposte cantonali gli investimenti direttamente destinati alla creazione, a importanti ampliamenti o ad ammodernamenti di attrezzature turistiche di evidente interesse per l'economia cantonale o regionale.

² L'esenzione si estende all'imposta sul reddito e sulla sostanza ed è concessa per una durata massima di nove anni.

Art. 19

¹ Il reddito prodotto dagli investimenti di cui all'art. 18 è esente per intero dall'imposta sull'utile a condizione che esso sia distribuito o accantonato nella misura massima del 5 % del capitale proprio investito o che l'eventuale eccedenza sia destinata a rapidi ammortamenti. Condizioni

² La riserva prevista dall'art. 671 del Codice delle obbligazioni non è compresa nel limite percentuale indicato al primo capoverso.

³ Qualora il beneficio distribuito o accantonato superi il limite fissato al primo capoverso, l'esenzione decade per intero.

Art. 20

I Comuni possono concedere analoghe esenzioni: le relative decisioni diventano efficaci con la ratifica del Consiglio di Stato. Esenzioni
dall'imposta
comunale

Art. 21

¹ I beneficiari delle esenzioni fiscali sono tenuti in ogni tempo a fornire la prova della loro attività agli organi dello Stato designati dal regolamento d'applicazione. Obblighi dei
beneficiari

² In particolare, per tutta la durata dell'esenzione, il beneficiario è tenuto a presentare dichiarazioni fiscali complete, i bilanci e, se del caso, ogni altra documentazione giustificativa. Egli può inoltre essere sottoposto a ulteriori misure di vigilanza stabilite di volta in volta dai Dipartimenti competenti.

Art. 22

¹ Il Consiglio di Stato pronuncia la revoca dell'esenzione fiscale quando ricorrano i presupposti enunciati dagli articoli 15 e 16, o quando il beneficiario abbia dato indicazioni inesatte o inventiere tendenti a permettere la sottrazione di utili destinati al consolidamento dell'azienda, oppure quando non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 21. Revoca:
conseguenze

² E' riservato il recupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione.

Capo V

TASSA DI SOGGIORNO E TASSA TURISTICA

Art. 23

Le Pro loco riconosciute provvedono all'imposizione di una tassa di soggiorno destinata all'incremento delle attività e delle attrezzature turistiche. 1. Tassa di
soggiorno
1. Scopo

Art. 24

¹ Sono di regola soggette alla tassa di soggiorno le persone che pernottano nel Cantone. 2. Soggetti al
pagamento

² Ne sono esenti:

- a) le persone domiciliate nel Comune;
- b) gli ospiti di stabilimenti che svolgono attività di natura pubblica, ospedaliera o assistenziale;

- c) gli ospiti di rifugi o capanne appartenenti a clubs o associazioni sportive, secondo l'elenco fissato dal Consiglio di Stato;
- d) i minorenni di età inferiore ai 15 anni;
- e) le persone che sono nel Cantone per ragioni di studio o di lavoro o per la loro formazione professionale;
- f) i membri di comitive scolastiche o sportive e gli esploratori di età inferiore ai venti anni.

¹ Il Consiglio di Stato può stabilire, udito il parere dell'Ente ticinese per il turismo, altri casi d'esenzione dalla tassa.

Art. 25

3. Importo a) Aliquote

L'importo della tassa di soggiorno per ogni persona o pernottamento è così fissato:

1. nelle zone d'interesse turistico:
 - a) Fr. 1,50 negli alberghi di lusso e di prima categoria;
 - b) Fr. 1,— negli alberghi di categoria inferiore, nelle pensioni, nelle cliniche;
 - c) Fr. 0,80 nelle camere, negli appartamenti e nelle case di vacanza privati;
 - d) Fr. 0,50 nei campeggi;
 - e) Fr. 0,20 negli ostelli per giovani.
2. nelle altre zone:
 - a) Fr. 1,20 negli alberghi di lusso e di prima categoria;
 - b) Fr. 0,80 negli alberghi di categoria inferiore, nelle pensioni, nelle cliniche;
 - c) Fr. 0,50 nelle camere, negli appartamenti e nelle case di vacanza privati;
 - d) Fr. 0,40 nei campeggi;
 - e) Fr. 0,20 negli ostelli per giovani.

Art. 26

b) Aumenti

Il Consiglio di Stato, sentito l'avviso dell'Ente ticinese per il turismo, può, nel comprensorio delle singole Pro loco riconosciute, aumentare la tassa di soggiorno nella misura massima del 30%, quando ricorrano motivi o circostanze eccezionali.

Art. 27

c) Importo fisso

¹ I proprietari di appartamenti o case di vacanza possono chiedere di pagare, invece della tassa per ogni pernottamento, un importo mensile fisso compreso fra 1 e 5 franchi per ogni letto.

² Tale importo è fissato dall'Ente ticinese per il turismo sentita la Pro loco riconosciuta interessata.

Art. 28

4. Ripartizione

¹ I proventi della tassa di soggiorno sono ripartiti in ragione del 15 % a favore dello Stato, del 15 % a favore dell'Ente ticinese per il turismo e del 70 % a favore delle Pro loco riconosciute.

² L'Ente ticinese per il turismo e le Pro loco riconosciute devono tenere contabilità separata per le tasse di soggiorno.

Art. 29

1 Il datore di alloggio è responsabile dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento all'ente beneficiario. **Responsabilità**

2 La tassa di soggiorno dev'essere addebitata all'ospite separatamente da ogni prestazione del datore di alloggio, salvo nel caso di prezzi praticati con il sistema del « tutto compreso ».

3 Se un appartamento o una casa di vacanza sono affittati o subaffittati per un periodo superiore a due mesi, l'ospite può chiedere di pagare l'importo fisso previsto dall'art. 27.

Art. 30

E' istituita una tassa turistica dovuta dai titolari d'esercizi pubblici e di campeggi come corrispettivo delle attività svolte dalle Pro loco riconosciute e dall'Ente ticinese per il turismo a favore dei medesimi, particolarmente mediante la propaganda turistica. **II. Tassa turistica**

1. **Scopo**

Art. 31

Il regolamento d'applicazione stabilisce le categorie degli esercizi pubblici i cui titolari sono soggetti alla tassa turistica. **2. Soggetti al pagamento**

Art. 32

1 L'importo della tassa turistica è così fissato:

3. **Importo**

a) per i datori d'alloggio: centesimi 10 per pernottamento soggetto alla tassa di soggiorno;

b) per i gerenti di campeggi: centesimi 3 per pernottamento soggetto alla tassa di soggiorno;

c) per gli esercizi pubblici senza alloggio:

un importo variante dal 10 al 30 % della tassa annuale di patente o di permesso, tenuto presente l'interesse turistico della zona in cui l'esercizio pubblico ha sede.

4 All'imposizione della tassa turistica provvede l'Ente ticinese per il turismo.

Art. 33

I proventi della tassa turistica sono ripartiti in ragione del 50 % a favore dell'Ente ticinese per il turismo e del 50 % a favore delle Pro loco riconosciute. **4. Ripartizione**

Art. 34

1 Al prelevamento della tassa di soggiorno e della tassa turistica provvedono, nel rispettivo comprensorio, le Pro loco riconosciute. **III. Norme comuni**

1. **Modi di incasso e di ripartizione**

2 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i modi di incasso e di ripartizione.

Art. 35

Contro l'imposizione della tassa di soggiorno o della tassa turistica si può ricorrere al Consiglio di Stato secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative. **2. Ricorso**

Capo VI

CONTRIBUTI COMUNALI E PATRIZIALI

Art. 36

Contributo comunale

¹ Sui pernottamenti di persone soggette alla tassa di soggiorno registrati l'anno precedente i Comuni sono tenuti a versare alle Pro loco riconosciute un contributo annuo equivalente:

- a) a centesimi 5 per pernottamento in albergo, camera, appartamento o casa di vacanza;
- b) a centesimi 2 per pernottamento in campeggio o in ostello per giovani

ritenuto un importo minimo di Fr. 50,—.

² Il calcolo dei contributi è stabilito dall'Ente ticinese per il turismo.

³ L'Ente ticinese per il turismo notifica l'importo dei contributi ai Comuni interessati: questi hanno diritto di ricorso, nel termine di quindici giorni, al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

Art. 37

Contributo patriziale

¹ Per ragioni di interesse pubblico, e particolarmente per la sistemazione di sentieri turistici, punti di vista pregiati, parchi di svago, piste da sci, i Patriziati possono essere obbligati dal Consiglio di Stato:

- a) a sopportare, senza indennità, la costituzione di determinate servitù sui boschi o pascoli di loro proprietà;
- b) a eseguire, senza indennità, sboscamenti limitati in determinate aree o su determinati percorsi.

² Il regolamento d'applicazione ne stabilisce la procedura.

Capo VII

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 38

I. Consiglio di Stato

¹ Il Consiglio di Stato:

- a) vigila, in generale, sull'applicazione della presente legge e, in particolare, sull'attività dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute;
- b) coordina le attività dei vari enti e dà loro le necessarie direttive;
- c) decide, d'ufficio o su ricorso, ogni conflitto in materia tra gli enti medesimi.

² Esso può istituire organi di consulenza.

Art. 39

II. Dipartimento competente

Il Dipartimento competente

- a) esercita le funzioni assegnategli dalla presente legge o delegategli di volta in volta dal Consiglio di Stato;
- b) svolge attività di studio e di consulenza nel campo del turismo, da solo o in unione all'Ente ticinese per il turismo.

Art. 40

¹ L'Ente ticinese per il turismo è una corporazione di diritto pubblico.

III. Ente ticinese per il turismo

1. Natura giuridica ;
composizione e sede

² Ne sono soci :

- a) lo Stato ;
- b) le Pro loco riconosciute secondo l'art. 54 ;
- c) la Società degli esercenti e albergatori del Canton Ticino e la Federazione cantonale ticinese degli albergatori.

³ Possono inoltre aderirvi enti pubblici locali, società, associazioni e privati.

⁴ La sede dell'Ente è Bellinzona.

Art. 41

¹ L'Ente ticinese per il turismo sovrintende a tutte le attività turistiche assegnategli dalla legge.

2. Compiti primari

² In particolare ha il compito di :

- a) promuovere il turismo, in genere, nel Cantone ;
- b) coordinare le attività delle Pro loco riconosciute ;
- c) studiare i problemi turistici e proporre i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica ;
- d) svolgere azioni di propaganda per il turismo nel Cantone, sia da solo, sia in unione alle organizzazioni turistiche, agli enti pubblici e ai privati ;
- e) svolgere opera di consulenza turistica per le organizzazioni turistiche ;
- f) collaborare con le amministrazioni pubbliche e con gli enti cui compete un'attività nell'ambito del turismo.

Art. 42

¹ L'Ente ticinese per il turismo può svolgere un'attività di sussidiamento analoga a quella dello Stato secondo gli articoli 6 e seguenti della presente legge.

3. Compiti secondari

² Con il consenso del Consiglio di Stato esso può inoltre collaborare alla realizzazione di iniziative intese a creare infrastrutture o impianti di interesse turistico, anche con la partecipazione finanziaria a enti aventi scopo di lucro.

Art. 43

¹ Ogni socio dell'Ente ticinese per il turismo è tenuto al pagamento di una quota annua.

4. Quote dei soci

² L'importo della quota è fissato dagli statuti ritenuto che :

- a) la quota dello Stato è surrogata dal contributo previsto dall'art. 52 ;
- b) il minimo dev'essere di Fr. 100,—.

Art. 44

Gli organi dell'Ente ticinese per il turismo sono :

5. Organi

- a) l'assemblea generale ;

- b) il consiglio d'amministrazione ;
- c) il comitato direttivo ;
- d) la direzione ;
- e) la commissione di revisione dei conti.

Art. 45

8. Assemblea
 a) Funzioni e
 competenze

- 1 L'assemblea è l'organo superiore dell'Ente.
- 2 Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.
- 3 Essa

- a) adotta e modifica gli statuti ;
- b) nomina i membri del consiglio d'amministrazione e della commissione di revisione dei conti ;
- c) delibera sull'attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi dell'Ente.

Art. 46

b) Diritto di
 voto

Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 47

**7. Consiglio
 d'amministra-
 zione**
 a) composi-
 zione

1 Il consiglio d'amministrazione si compone di quindici membri di cui sette nominati dal Consiglio di Stato. Il direttore del Dipartimento competente, membro di diritto, ne assume la presidenza. Gli altri sette membri, di cui due su proposta della Società degli esercenti e albergatori del Canton Ticino e della Federazione cantonale ticinese degli albergatori, sono nominati dall'assemblea.

2 Nella scelta dei membri dev'essere tenuta in considerazione un'equa rappresentanza regionale.

3 Il consiglio d'amministrazione resta in carica quattro anni.

4 Esso delibera validamente alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 48

b) Competenze

1 Il consiglio d'amministrazione esercita la vigilanza generale sulla gestione dell'ente e tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo dalla presente legge.

2 Esso ha particolarmente le seguenti competenze :

- a) eseguire le decisioni dell'assemblea ;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi come pure le relazioni da sottoporre all'assemblea ;
- c) decidere la convocazione dell'assemblea ;
- d) decidere sull'ammissione dei soci dell'Ente ;
- e) designare nel proprio seno il comitato direttivo dell'Ente ;
- f) nominare il direttore e gli altri funzionari della direzione ;
- g) nominare le commissioni di consulenza per lo studio di particolari problemi ;
- h) decidere se stare in lite, transigere o compromettere.

Art. 49

¹ Il comitato direttivo si compone di cinque membri : ne fanno parte di diritto il presidente e il vice-presidente dell'Ente ; la maggioranza deve essere comunque scelta tra i rappresentanti dello Stato.

8. Comitato direttivo : composizione e competenze

² Il comitato direttivo :

- a) decide i lavori di ordinaria amministrazione ;
- b) sorveglia la gestione dell'Ente da parte della direzione ;
- c) tratta gli affari che gli sono delegati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 50

¹ La direzione provvede alla gestione degli affari correnti dell'Ente, nell'ambito delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo.

9. Direzione : compiti

² La sua sede e i suoi uffici sono a Bellinzona.

Art. 51

¹ La Commissione di revisione dei conti è composta di tre membri che stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

10. Commissione di revisione dei conti

² Essa esamina i conti dell'Ente e presenta all'assemblea una relazione sull'oggetto.

Art. 52

L'Ente ticinese per il turismo è finanziato :

11. Finanziamento

- a) con le quote dei soci ;
- b) con un contributo del Cantone ;
- c) con la quotaparte della tassa di soggiorno e della tassa turistica.

Art. 53

Nell'ambito dell'azione di propaganda e di coordinamento l'Ente ticinese per il turismo pubblica ogni anno una lista con la classificazione degli esercizi pubblici con alloggio. L'iscrizione nella lista è obbligatoria e gratuita. Il Consiglio di Stato ne fissa i requisiti.

12. Pubblicazione

Art. 54

¹ Le Pro loco riconosciute sono corporazioni di diritto pubblico il cui scopo è di promuovere il turismo nell'ambito di uno o più Comuni.

IV. Pro loco riconosciute

² Esse sono costituite con decreto del Consiglio di Stato, il quale ne fissa il comprensorio e la sede. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

1. Natura giuridica e composizione

³ Sono soci di una Pro loco riconosciuta i Comuni situati nel comprensorio. Possono inoltre aderirvi altri enti pubblici, società, associazioni e privati.

Art. 55

¹ Le Pro loco riconosciute hanno i seguenti compiti particolari:

2. Compiti

- a) istituire servizi di informazione e di assistenza turistica ;
- b) creare e migliorare impianti e servizi di prevalente interesse turistico ;

- c) avvalorare il patrimonio paesistico, artistico e storico ;
- d) promuovere e attuare manifestazioni, spettacoli e altre iniziative di interesse turistico anche con il concorso di altri enti ;
- e) provvedere, in collaborazione con l'Ente ticinese per il turismo, alla propaganda per la conoscenza della località o della regione.

³ Ogni Pro loco riconosciuta deve avere un ufficio o un reparto permanente.

Art. 56

3. Quote dei soci

¹ Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua.

² E' considerato quota dei Comuni il contributo di cui all'articolo 36.

³ La quota degli altri soci è fissata dallo statuto.

Art. 57

4. Organi

Gli organi delle Pro loco riconosciute sono :

- a) l'assemblea ;
- b) il consiglio d'amministrazione ;
- c) il comitato direttivo ;
- d) la commissione di revisione dei conti.

Art. 58

5. Assemblea

a) Competenze

¹ L'assemblea è l'organo superiore della Pro loco.

² Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

³ Essa

- a) adotta e modifica gli statuti e i regolamenti ;
- b) nomina i membri del consiglio d'amministrazione e della commissione di revisione dei conti ;
- c) delibera sull'attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi.

Art. 59

b) Diritto di voto

Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 60

6. Consiglio d'amministrazione ; composizione e competenze

¹ Il consiglio d'amministrazione resta in carica quattro anni. Il numero dei suoi membri può variare da un minimo di sette a un massimo di ventuno a seconda dell'importanza e della struttura della Pro loco riconosciuta.

² I rappresentanti proposti dai Comuni devono costituire la maggioranza : nella scelta degli altri membri si devono tenere in considerazione le categorie professionali maggiormente interessate al turismo.

³ Il consiglio d'amministrazione assume nell'ambito di una Pro loco riconosciuta le competenze del consiglio d'amministrazione dell'Ente ticinese per il turismo.

Art. 61

¹ Il comitato direttivo si compone di almeno tre membri: ne fanno parte di diritto il presidente, il vice-presidente della Pro loco. I rappresentanti dei Comuni devono comunque costituire la maggioranza.

7. Comitato
composizione
e competenze
direttivo;

² Il comitato direttivo esercita nella Pro loco compiti analoghi a quelli del comitato direttivo dell'Ente ticinese per il turismo.

Art. 62

¹ La commissione di revisione dei conti è composta di tre membri che stanno in carica un anno e non sono immediatamente rieleggibili.

8. Commissione
di revisione
dei conti

² Essa esamina i conti annuali della Pro loco e presenta all'assemblea una relazione sull'oggetto.

Art. 63

Le Pro loco riconosciute sono finanziate:

9. Finanziamento

- a) con le quote dei soci;
- b) con le quote della tassa di soggiorno;
- c) con la tassa turistica;
- d) con i contributi comunali secondo l'art. 36.

Art. 64

Una Pro loco riconosciuta può essere sciolta solo per decisione del Consiglio di Stato.

10. Scoglimento

Art. 65

Per quanto non è previsto dalla presente legge l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute sono disciplinati dal regolamento d'applicazione della legge e dai rispettivi statuti.

V. Norme comuni
1. Norme
sussidiarie

Art. 66

Gli statuti dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute diventano esecutivi con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

2. Approvazione
degli statuti

Art. 67

Al Consiglio di Stato devono essere sottoposti annualmente, per la ratifica, i conti e la relazione sulla gestione dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute.

3. Ratifica
annuale dei
conti e della
gestione

Art. 68

Il Comune, in collaborazione con gli enti interessati, svolge sul piano locale i compiti espressamente affidatigli dalla legge.

VI. Comuni

Art. 69

¹ Il Consiglio di Stato, su istanza o d'ufficio, può:

- a) provvedere alla fusione o al consorzio delle Pro loco riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge concernente il consorzio dei Comuni;

VII. Consorziamento e pubblica
utilità

b) istituire consorzi fra enti pubblici e privati o tra privati, in virtù dell'art. 29 della legge sui consorzi del 1913, per l'esecuzione delle opere d'interesse turistico previste dalla presente legge.

¹ Contro la decisione del Consiglio di Stato concernente il consorzio o la fusione di Pro loco riconosciute è ammesso il ricorso al Gran Consiglio.

² Conformemente alla vigente legge sull'espropriazione il Consiglio di Stato, di regola, può dichiarare la pubblica utilità delle opere di interesse turistico previste dalla presente legge, segnatamente di quelle agli art. 6 e 7.

Art. 70

VIII. Cattiva
amministrazione ;
gerenza

¹ In caso di cattiva amministrazione degli affari di una Pro loco riconosciuta, il Consiglio di Stato, previo ammonimento, può sostituire gli organi direttivi con un gerente, e ciò per un periodo massimo di tre anni.

² L'assemblea continua a esercitare, in tal caso, le sue competenze.

³ Scaduto il periodo di gerenza, si deve provvedere alla nomina di nuovi organi direttivi oppure alla fusione della Pro loco riconosciuta con un'altra.

Art. 71

IX. Ricorsi

Contro le decisioni degli organi dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute è proponibile ricorso al Consiglio di Stato, in applicazione analogica delle norme della legge organica comunale.

Capo VIII

PENALITA' - NORME FINALI

Art. 72

Norme
disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a Fr. 1.000,— ai membri degli organi direttivi dell'Ente ticinese per il turismo o delle Pro loco riconosciute colpevoli inosservanza alle sue direttive o ai suoi ordini relativi all'applicazione della presente legge, o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 73

Contravvenzioni

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con multe fino a Fr. 5.000,— dal Dipartimento, secondo legge di procedura sulle contravvenzioni.

² È riservata l'azione civile e penale.

Art. 74

Regolamenti

¹ Il Consiglio di Stato promulga il regolamento d'applicazione della presente legge.

² Esso può inoltre disciplinare per regolamento :

a) le categorie e i requisiti relativi degli esercizi pubblici alloggio ;

- b) l'esercizio e l'attrezzatura necessaria agli impianti sportivi aperti al pubblico ;
- c) l'istituzione delle attrezzature di soccorso nel campo delle attività turistiche ;
- d) l'esercizio delle attività di guida alpina e di guida turistica.

Art. 75

Fino a quando il Consiglio di Stato non avrà stabilito per regolamento le norme relative alla classificazione degli esercizi pubblici con alloggio, di cui all'art. 53, valgono i criteri in materia stabiliti dall'Ente ticinese per il turismo.

Norme transitorie
a) Classificazione degli esercizi pubblici

Art. 76

Il Consiglio di Stato fissa i termini per la costituzione degli organi dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute, come pure per l'adeguamento dei loro statuti alle norme della presente legge.

c) Costituzione dell'Ente ticinese per il turismo e delle Pro loco riconosciute ; nuovi statuti

Art. 77

E' abrogato il decreto legislativo concernente le tasse cantonali di soggiorno del 27 ottobre 1952.

Norma abrogativa

Art. 78

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Norma finale

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.
